

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 marzo 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 76.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 Pag. 4

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77.

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO. Pag. 23

LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304.

Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26) Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero
dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Tuffati nell'oro». Pag. 31

DECRETO 15 febbraio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 15 febbraio 2006 Pag. 32

DECRETO 1º marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativo all'emissione del 28 febbraio 2006. Pag. 33

DECRETO 1º marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentonovanta giorni, relativo all'emissione del 28 febbraio 2006 (2ª tranche annuale) Pag. 33

DECRETO 2 marzo 2006.

Adeguamento annuale dei compensi corrisposti ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322 Pag. 34

**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**

DECRETO 23 febbraio 2006.

Modifiche del decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, concernente l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sardegna Pag. 34

Ministero della salute

DECRETO 9 febbraio 2006.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Pag. 35

**Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca**

DECRETO 23 febbraio 2006.

Aggiornamento all'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 Pag. 36

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto di ingresso cumulativo ai musei di Arezzo: Basilica di San Francesco Cappella Bacci; Museo statale d'arte medievale e moderna; Museo Casa Vasari; Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate Pag. 37

DECRETO 10 febbraio 2006.

Revoca del biglietto di ingresso alla Chiesa e museo di Orsanmichele di Firenze Pag. 38

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della mostra «Giambologna, Gli dei, gli eroi», presso il Museo nazionale del Bargello di Firenze Pag. 39

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della mostra «La mente di Leonardo. Il genio universale all'opera», presso la Galleria degli Uffizi di Firenze Pag. 40

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 23 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

Pag. 41

DECRETO 23 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soratte», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

Pag. 44

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione, all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Gran Suino Padano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 settembre 2005 Pag. 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005 Pag. 50

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Clusone, sezione staccata a Lovere Pag. 51

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 marzo 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo «Paroxetina» Pag. 52

DETERMINAZIONE 8 marzo 2006.

Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle Note CUF)» Pag. 53

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tratta Finale Ligure-Andora. (Deliberazione n. 91/2005) Pag. 59

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2006, n. 78, recante: «Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

Pag. 88

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis M Hyo» Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 93

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Equimax» Pag. 94

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluyente per i vaccini aviari Merial da somministrare per via oculare» Pag. 95

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Domosedan» Pag. 95

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Avviso relativo all'avvio del procedimento «Modalità di trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile» Pag. 96

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM).

06A02315

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 76.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

**ACCORDO
COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti";

RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia aiuterà a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi;

DESIDEROSI di promuovere reciproche conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che migliorino una reciproca conoscenza, promuovano i rispettivi patrimoni culturali delle Parti Contraenti, rafforzino una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi culturali e l'arricchimento sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti multilaterali, che potrebbero essere inseriti nell'ambito dei programmi di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale

fine le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso l'aumento del numero di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare – anche attraverso uno scambio di documenti e visite di esperti – la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte Contraente.

A dette istituzioni verrà dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, incoraggeranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali degli organismi di cui all'Articolo 5 del presente Accordo.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno tutte le attività afferenti a tale scopo.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo sviluppo di intese specifiche, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, personale

dell'amministrazione del settore educativo ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonché mostre d'arte e di design ad intervalli regolari.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte Contraente. Incentivi appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, finalizzata alla protezione, conservazione e restauro dei beni culturali ed alla gestione del paesaggio culturale.

Articolo 13

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e conoscenze specialistiche e attraverso l'organizzazione di simposi, seminari e progetti di ricerca in comune.

Articolo 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici corsi di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi appositamente concordati.

Articolo 15

Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali ed ogni ulteriore settore concordato dalle Parti Contraenti.

Articolo 17

La cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso:

- a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
- b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
- d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. corsi di formazione; e
- h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 18

Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Allegato, che è parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.

Articolo 20

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché nel campo delle pari opportunità fra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 21

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 22

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica attraverso viaggi di studio, competizioni e altre iniziative appropriate.

Articolo 23

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 24

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista che si riunirà alternativamente nei due Paesi con il compito di esaminare il progresso della cooperazione e di redigere Programmi Esecutivi pluriennali.

Articolo 25

Eventuali divergenze tra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Accordo e nell'Annesso verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o negoziati.

Articolo 26

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovrà avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrerà in vigore in conformità con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.

Articolo 27

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e in seguito sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo.

La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e durata dei programmi o attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo

Fatto a Roma, il 22 settembre 2004, in due originali nelle lingue italiana, thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELLA THAILANDIA


Sorajak Kasemsuvan
Vice Ministro degli Affari Esteri

ANNESSO**Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia in
materia di Proprietà intellettuale.**

Con riferimento all'Articolo 18 del presente Accordo le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione: le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.
- 1.2 Ai fini del presente Accordo, alla "proprietà intellettuale" si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di proprietà intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.
- 1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione di diritti e introiti tra le due Parti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte Contraente può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte Contraente.
- 1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.
- 1.5 La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. Ciascuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Ripartizione dei diritti

- 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente alla citazione del proprio nome.
- 2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:
- 2.2.1 Ai ricercatori e agli scienziati che si recano in uno dei due paesi contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel paese ospitante.
- 2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata nel territorio di una delle Parti Contraenti ed in seguito a ricerche congiunte da loro svolte, entrambe le Parti Contraenti negozieranno al fine di stabilire una giusta ed equa distribuzione di benefici e introiti, e dei diritti relativi alla proprietà intellettuale che possono derivare nei paesi delle Parti Contraenti e in paesi terzi. Nei suddetti negoziati le Parti Contraenti terranno in considerazione il contributo prestato da ciascun partecipante ai fini della creazione della proprietà intellettuale e i benefici potenziali derivanti.
- 2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo è dalle leggi dell'altra Parte Contraente, i partecipanti di entrambe le Parti Contraenti avranno titolo ai diritti derivanti dalla proprietà intellettuale nel paese la cui legislazione protegge quel tipo di proprietà intellettuale. Inoltre, nel paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprietà intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprietà avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.

**AGREEMENT
ON CULTURAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING that co-operation in the fields of culture, science and technology will help to strengthen the friendly relations between the two Countries;

DESIRING to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations;

HAVE agreed as follows:

Article 1

This Agreement has the purpose of developing activities that improve mutual knowledge, promote the respective heritage of the Contracting Parties, strengthen cultural, scientific, and technological co-operation in areas of common interest, on a priority and reciprocity basis, in consistent with the laws in force in both Countries.

The Contracting Parties recognise that cultural exchanges and enrichment support the promotion of common values that include respect for human rights.

Article 2

The Contracting Parties shall, by mutual agreement, promote multilateral projects, which could be included in the framework of the programmes of the regional organisations of which the Contracting Parties are members, in the fields of culture, science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall, to the extent permitted under their laws and regulations, encourage those initiatives that develop the knowledge, spreading, and teaching of their own language in the territory of the other Contracting Party. To this aim the Contracting Parties shall promote the study of the language and literature of the other Contracting Party in their respective academic and educational institutions by all possible means including the increase of the number of chairs and lectorships.

Article 4

The Contracting Parties shall endeavour to update – also through the exchange of documents and visits of experts – the knowledge of their respective educational systems and their evolution with the aim of comparing them and their syllabuses in order to facilitate a fair comparative evaluation of the respective study certificates.

Article 5

Each Contracting Party, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall promote the activities of the other Contracting Party's educational, academic, and cultural institutions.

The said institutions shall be granted appropriate support for their functioning, subject to the laws and regulations in force in the Country where they operate.

Article 6

The Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations, shall encourage the entry of publications, materials, and the necessary equipment for the realisation of the institutional tasks of the institutions mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 7

In order to improve the knowledge of the other Country's arts, literature, and culture in general terms, the Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations and on a reciprocal basis, shall promote and encourage all the activities connected to such purpose.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and co-operation between their universities and higher or specialised institutions, through the development of specific arrangements by the exchange of teaching staff, researchers, educational administrators, and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 9

The Contracting Parties shall promote direct contacts and co-operation between governmental agencies dealing with visual arts, performing arts, literature, architecture and decorative arts with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions, and other meetings organised by the Contracting Parties.

The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives of the various areas of culture, including the visual and performing arts, with the purpose of sharing knowledge and experiences.

Article 10

The Contracting Parties shall promote exchanges of artists, artistic ensembles, actors, and composers, with the aim of organising, on a regular basis, artistic events as well as art and design exhibitions.

Article 11

The Contracting Parties shall, subject to funds available, encourage the translation and publication of the other Contracting Party's essays and literary texts. Appropriate incentives may be awarded by either Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage direct co-operation between the museums, archives, and libraries of the respective Countries with a view to the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the management of their cultural landscape.

Article 13

The Contracting Parties shall promote the co-operation in the archaeological field through exchanges of information, publications, and expertise and the organisation of symposia, seminars, and joint research projects.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage the implementation of all the initiatives aiming at the enhancement, conservation, and restoration of the respective archaeological, architectural, and artistic heritage. Specific training courses may be organised if and when mutually agreed upon.

Article 15

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant nationals from the other Contracting Party scholarships of all kinds on subjects of specific interest for the Contracting Parties. The terms and conditions of these scholarships shall be determined by the agencies concerned and notified through the diplomatic channels.

Article 16

The Contracting Parties shall endeavour to promote scientific and technological co-operation, both in basic and applied sciences for technology development, with special regard to the following sectors: physics, information technology, electronic and civil engineering, telecommunications, health sciences, micro and nano-technology, agriculture and food industry, environment, aerospace, energy, transport, cultural heritage conservation and restoration technologies, and any other sector agreed upon by the Contracting Parties.

Article 17

Scientific and technological co-operation shall be developed, within the financial resources and to the extent permitted under the laws and regulations of each Contracting Party, by means of:

- a. exchanges of experts, scientists, and researchers;

- b. exchanges of scientific and technical information;
- c. scientific and technological research projects and other connected activities;
- d. establishment of joint research centres, laboratories, and research groups;
- e. organisation of seminars, workshops, conferences, and exhibitions in fields of common interest;
- h. grants for teaching and research staff;
- i. training courses; and
- l. any other forms of co-operation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 18

The Contracting Parties, with reference to the principles stated in the Annex, which is an integral part to this Agreement, shall promote information technology exchanges as well as joint activities regarding scientific co-operation aiming at technology transfer.

Article 19

The Contracting Parties shall, within their territories, prevent illegal trafficking in works of artistic and archaeological merit or documents of historical or heritage value to the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries.

Article 20

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experiences in the field of human rights and of civil and political liberties, as well as in the fields of equal opportunities between the sexes and of the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 21

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of youth, by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall promote co-operation between the respective public and private organisations that deal with youth issues in order to develop exchanges of experiences together with initiatives on themes of international relevance.

Article 22

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of sports and physical education by means of study visits, competitions and other suitable initiatives.

Article 23

The Contracting Parties shall encourage any co-operation in the fields of radio, television, and cinema.

Article 24

In order to implement the present Agreement, the Contracting Parties shall appoint a Joint Commission that shall meet alternately in the two Countries with the task of reviewing the progress of co-operation and of drawing out long-term Executive Programmes.

Article 25

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement and its Annex shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 26

Either Contracting Party may request in writing a revision, modification or amendment to this Agreement. Any revision, modification or amendment shall be made by mutual consent through diplomatic channels and shall enter into force in accordance with the same procedures provided for under article 27.

Article 27

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective domestic requirements have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of

five years each time, unless either Contracting Party gives the other Contracting Party six months' prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes or activities being implemented under this Agreement unless mutually agreed by the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at Rome this 22 day of September 2004 in duplicate, in the Italian, Thai, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Letizia Moratti
Minister for Education, University, .
Scientific and Technological Research

FOR THE GOVERNMENT OF THE
THE KINGDOM OF THAILAND


Sorajak Kasemsuvan
Vice Minister for Foreign Affairs

ANNEX

Annex to the Agreement on Cultural, Scientific and Technological Co-operation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand on Intellectual Property.

With reference to Article 18 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related agreements for its implementation: the Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, patents, designs or industrial models, trademarks, new plant varieties and any work protected by copyright produced within the framework of the Agreement, in compliance with national legislation. The rights vested in this intellectual property shall be divided in accordance with the following provisions:

1. Scope

- 1.1 The provisions of this Annex apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise, without prejudice to the principles provided in the Agreement in relation to the protection of intellectual property rights, and after consultation with the Joint Commission.
- 1.2 For the purposes of this Agreement "intellectual property" shall have the meaning given to it by Article 2 of the "Convention Instituting the World Intellectual Property Organisation" signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the protection of the rights safeguarded by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of Marrakech Agreement establishing World Trade Organisation signed on 15 April 1994.
- 1.3 This Annex defines the distribution of rights and revenues between the two Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights distributed as agreed in this Annex, obtaining these rights from their own participants under contract or under other legal instruments, whenever necessary. This Annex in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants, which shall continue to be governed by the laws and practices of that Contracting Party.
- 1.4 Any disputes arising in relation to intellectual property under this Agreement shall be settled by negotiation by the participant organisations concerned or, whenever necessary, between the Contracting Parties or the representatives appointed by them.
- 1.5 The expiry of the validity of this Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from this Annex. Each of the Contracting Parties shall be liable, each for their respective part, for fulfilling all the obligations undertaken in this Agreement.

Distribution of rights

- 1 Each Party may, in accordance with its national legislation, translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.
- 2 Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Annex shall be distributed in the following manner:
 - 2.2.1 Researchers and scientists who visit one of the two Contracting Parties' countries to improve their expertise in areas of interest to them shall be guaranteed intellectual property rights on the basis of the legislation current in the host country. Furthermore, each researcher defined as an inventor or author shall also be entitled to national treatment in respect of any awards, benefits or other advantages, including revenues, on the basis of the legislation current in the host country.
 - 2.2.2 In the event that the intellectual property has been created in the country of either Contracting Party and as a result of joint research activity performed by them, both Contracting Parties shall negotiate with a view to establishing a fair and equitable share of benefits, revenues, ownership of intellectual property rights that may arise in the Contracting Parties own country and in third countries. In such negotiation, the Contracting Parties shall take into account the contribution made by each participant towards the creation of the intellectual property and the potential benefits involved.
 - 2.2.3 Independently of paragraph 2.2.2 of this Annex, if provision is made for any kind of intellectual property in the legislation of either Contracting Party, but is not provided in the legislation of the other Contracting Party, participants of both Contracting Parties shall be entitled to the intellectual property rights in the country whose legislation protects that kind of intellectual property. Furthermore, in the country participating in joint research in which national legislation does not guarantee the protection of intellectual property deriving from that research, the persons defined as the inventors or authors of that type of intellectual property shall be entitled to the national treatment provided by the Contracting Party that does guarantee protection to that type of intellectual property in respect of awards, benefits or other advantages, including revenues, pursuant to the provisions of paragraph 2.2.2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6067):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 13 settembre 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre, 17 novembre e 1° dicembre 2005.

Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3705):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Relazione presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3705/A - sen. PROVERA).

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

06G0085

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77.

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Valore simbolico dei siti italiani UNESCO

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2.

Priorità di intervento

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3.

Piani di gestione

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

Art. 4.

Misure di sostegno

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2221):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri il 18 aprile 2003.

Assegnato alla 7^a commissione (Istruzione), in sede referente, il 17 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 1^a, 3^a, 5^a, 8^a, e 10^a e commissione parlamentare per questioni regionali.

Esaminato dalla 7^a commissione, in sede referente, il 4, 24 marzo 2004; il 7 aprile 2004 e 6 luglio 2004.

Relazione presentata l'8 luglio 2004 (atto n. 2221-A relatore sen. FAVARO).

Nuovamente assegnato alla 7^a commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1^a, 3^a, 5^a, 8^a, 10^a, e commissione parlamentare per questioni regionali.

Esaminato dalla 7^a commissione, in sede deliberante, il 19 gennaio 2005 ed approvato l'8 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5614):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, IX, X e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3, 9 marzo 2005, 31 gennaio 2006.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 2 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, IX, X e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 2 e 7 febbraio 2006 ed approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 2221-B):

Assegnato alla 7^a commissione (Istruzione), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 13^a.

Esaminato dalla 7^a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 9 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004.

Nota all'art. 4:

— L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1978, n. 233, dispone:

«Art. 11 (*Legge finanziaria*). — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-*bis*. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*).».

LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».

All'articolo 4, al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;

alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».

All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» è sostituita dalla seguente: «riproduzione».

All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».

All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».

All'articolo 10:

al comma 3, lettera a), la parola: «e» è soppressa;

al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6258):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (LA MALFA), dal Ministro delle attività produttive (SCAJOLA) l'11 gennaio 2006.

Assegnato alle commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali

Esaminato dalle commissioni riunite X e XII, in sede referente, il 18 e 19 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 e approvato il 26 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3760):

Assegnato alle commissioni riunite 10^a (Industria) e 12^a (Sanità), in sede referente, il 30 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 7^a, 9^a, 13^a, 14^a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 gennaio 2006.

Esaminato dalle commissioni riunite 10^a e 12^a, in sede referente, il 31 gennaio 2006 e il 1^o febbraio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88.

06G0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 2005, n. 304.

Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni

1. L'articolo 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

2. Nell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppresso il periodo: «l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle questure.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è sostituito dai seguenti:

«1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.

1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.».

Art. 3.

Consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare

1. Il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, stipulano una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1992.

Art. 4.

Trasmissione periodica delle trascrizioni

1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli, CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

— La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999».

— La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, reca: «Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», come modificato dal presente regolamento:

«Art. 30. (L) (*Lottizzazione abusiva*). - (*legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109*). — 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. (*Abrogato*).

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non pos-

sono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», come modificato dal presente regolamento:

«Art. 47 (L) (*Sanzioni a carico dei notai*) - (*legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21*). — 1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'art. 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, recante «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli», come modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2007:

«Art. 7. — 1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.

1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.

2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89».

Nota all'art. 3:

— Il decreto interministeriale 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1992, reca «Istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche».

06G0099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Tuffati nell'oro».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tuffati nell'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 16 gennaio 2006 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tuffati nell'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e vinci!» e una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è suddivisa in due settori. Il primo, in alto a destra, è rappresentato da una cassaforte; il secondo costituito da un rettangolo contrassegnato dalla scritta «i tuoi lingotti», è suddiviso in nove caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un lingotto e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocketto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 2,00

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla cassaforte che cela una combinazione. Successivamente si devono grattare le nove caselle contenute nell'area denominata «I tuoi lingotti», per scoprire le nove combinazioni nascoste. Se la combinazione rinvenuta nell'area rappresentata dalla cassaforte si trova una o più volte nell'area denominata i «tuoi lingotti», si vince il premio corrispondente. Con lo stesso biglietto si possono vincere fino a quattro premi.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 37.567.200,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	8	premi di euro	80.000,00
n.	124	premi di euro	1.000,00
n.	496	premi di euro	250,00
n.	7.440	premi di euro	50,00
n.	74.400	premi di euro	40,00
n.	411.680	premi di euro	20,00
n.	525.760	premi di euro	10,00
n.	1.984.000	premi di euro	5,00
n.	4.960.000	premi di euro	2,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 6 Economia
e finanze foglio n. 064*

06A02508

DECRETO 15 febbraio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 15 febbraio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 14363 del 7 febbraio 2006, che ha disposto per il 15 febbraio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 14363 del 7 febbraio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 97,267.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 191.321.010,00 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 febbraio 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 365 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,506 ed a 96,318.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A02584

DECRETO 1° marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativo all'emissione del 28 febbraio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 19487 del 20 febbraio 2006, che ha disposto per il 28 febbraio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 19487 del 20 febbraio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,676.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 105.932.232,60 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,800 ed a 98,182.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A02586

DECRETO 1° marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentonovanta giorni, relativo all'emissione del 28 febbraio 2006 (2ª tranche annuale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 19496 del 20 febbraio 2006, che ha disposto per il 28 febbraio 2006 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 15 dicembre 2006, della durata residua di duecentonovanta giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 19496 del 20 febbraio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2006;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali del 28 febbraio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentonovanta giorni è risultato pari a 97,849.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 53.771.607,76 per i titoli a duecentonovanta giorni con scadenza 15 dicembre 2006.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentonovanta giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,040 ed a 97,087.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A02585

DECRETO 2 marzo 2006.

Adeguamento annuale dei compensi corrisposti ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto, in particolare, il comma 3-ter dell'art. 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, così come introdotto dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005 concernente le modalità di corresponsione dei compensi di cui al citato art. 3, comma 3-ter;

Considerato che ai sensi del citato art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, la misura del compenso deve essere adeguata ogni anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2006, con la quale l'ISTAT ha rilevato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005 è pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento annuale dei compensi corrisposti a norma dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

1. Il compenso spettante per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da erogarsi secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005, è rideterminato nella misura di 0,51 euro per ogni singola dichiarazione, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

tra l'anno 2004 e l'anno 2005. L'Agenzia delle entrate provvede al pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati utilizzando i fondi già messi a disposizione sul capitolo 3890 per l'esercizio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A02590

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 23 febbraio 2006.

Modifiche del decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, concernente l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sardegna.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2006, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero - Roma e vv., Alghero - Milano e vv., Cagliari - Roma e vv., Cagliari - Milano e vv., Olbia - Roma e vv., Olbia - Milano e vv.;

Ritenuto necessario apportare talune correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2005 n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2006, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero - Roma e vv., Alghero - Milano e vv., Cagliari - Roma e vv., Cagliari - Milano e vv., Olbia - Roma e vv., Olbia - Milano e vv. è sostituito dal seguente: «art. 2. I suddetti oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 2 maggio 2006, con scadenza al 1° maggio 2009».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 2005, n. 35, di cui al precedente articolo, è sostituito dal seguente: «art. 4. Sono abrogati, con decorrenza 2 maggio 2006, i decreti ministeriali 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: "determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico

per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna” e “modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna”».

Art. 3.

Il paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, n. 35, indicato all'art. 1 del presente decreto, viene così modificato: «7. Decorrenza termini. Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente allegato diventano obbligatori il 2 maggio 2006, con scadenza il 1° maggio 2009».

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A02417

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che ha stabilito la presentazione entro il 1° ottobre 2005 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente 2,4-D come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva 2,4-D in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2006.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	000755	DICOZER 22	17-04-1972	CIFO S.P.A.
2.	003736	WEEDONE LV4	19-06-1980	ISAGRO S.P.A.
3.	000329	DESORMONE PESANTE	23-10-1974	NUFARM GMBH & CO KG
4.	010218	TORNADO 700 SG	9-12-1999	NUFARM GMBH & CO KG
5.	010542	UK 24	22-06-2000	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE

06A02503

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2006.

Aggiornamento all'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 3299/Ric. del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2006;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 gennaio 2006, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Friuli Venezia Giulia - I.M.R. S.p.a. - via Aquileia, 46/A - 34076 Romans d'Isonzo (Gorizia);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.42 - Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia;

29.43 - Fabbricazione di altre macchine utensili;

29.44 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia;

punto di primo contatto: tel. 0481-908717 - E-mail imr@imr.it - Fax 0481-909388 - Sito internet: www.imr.it

Veneto - Giemme Stile S.p.a. - via del Torrione, 16 - 36060 Romano d'Ezzelino (Vicenza);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

20.10 - Taglio, piallatura e trattamento del legno;

36.12.2 - Fabbricazione di mobili non metallici per industrie, uffici, negozi;

36.14.1 - Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico;

punto di primo contatto: tel. 0424-832611 - E-mail export.dept@giemme-stile.it - Fax 0424-832666 - Sito internet: www.francescomolon.com

Emilia Romagna - CEA Estintori S.p.a. - via Tosarelli, 105 - 40055 Castenaso (Bologna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

29.24 - Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;

28.21 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;

75.25 - Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile;

punto di primo contatto: tel. 051-784811 - E-mail cea@ceaestintori.it - fax 051-784860 - Sito internet: www.ceaestintori.com

GIMA S.p.a. - via Kennedy, 17 - 40069 Zola Predosa (Bologna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

29.24.5 - Fabbricazione ed installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio.

29.53 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco;

33.30 - Progettazione e assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi industriali;

punto di primo contatto: tel. 051-6169711 - E-mail info@gima.com - fax 051-752378 - Sito Internet: www.gima.com

S.C.E. S.r.l. - via Giardini, 1271/A - 41100 Modena (MO);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

33.20.1 - Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici;

72.22 - Altre realizzazioni di software e consulenza informatica;

73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

punto di primo contatto:

tel. 059-514511 - E-mail sampao@sce.it - fax 059-514551 - sito internet: www.sce.it

Marche - Roal Electronics S.p.a. - via Jesina, 56/A - 60022 Castelfidardo (Ancona);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

32.10 - Fabbricazione di circuiti integrati e di microassiemaggi elettronici;

32.20.2 - Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

33.30 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali e dei medical equipment;

punto di primo contatto: tel. 071-721461 - E-mail info@roalelectronics.com - fax 071-72146480 - Sito Internet: www.roalelectronics.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Ecolab G.M. '65 S.r.l. - via San Leonardo, 120 - 84131 Salerno (Salerno);

punto di primo contatto: tel 089-332133 - fax 089-8420712 - E-mail ecolab65@tiscali.it

Iscrizione nell'albo al posto di ECO.LAB. '95 S.a.s. per cessazione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il dirigente: COBIS

06A02399

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto di ingresso cumulativo ai musei di Arezzo: Basilica di San Francesco Cappella Bacci; Museo statale d'arte medievale e moderna; Museo Casa Vasari; Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate.

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visti gli artt. 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2004 con il quale è stato conferito al prof. Antonio Paolucci l'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 recante «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali», che stabilisce l'istituzione dei Comitati regionali per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto Direttore regionale 25 gennaio 2006, n. 53 con il quale vengono nominati i componenti del Comitato regionale per i servizi di biglietteria della Toscana;

Vista la nota prot. n. 9770 del 30 dicembre 2005 della Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Arezzo relativa alla proposta di rideterminazione del biglietto di ingresso cumulativo da € 10,00 a € 7,00 per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006 nei musei di seguito indicati:

Basilica di San Francesco Cappella Bacci;

Museo statale d'arte medievale e moderna;

Museo Casa Vasari;

Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate;

in considerazione dell'accordo intercorso tra l'Associazione industriali di Arezzo, il comune di Arezzo e Trenitalia per favorire l'incremento del turismo ferroviario ad Arezzo;

Visto il verbale del Comitato regionale per i servizi di biglietteria di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, che nella riunione dell'8 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

È istituito per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006 nei musei Basilica di San Francesco Cappella Bacci, Museo statale d'arte medievale e moderna,

Museo Casa Vasari e Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo un biglietto di ingresso cumulativo di € 7,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, Registro n. 1, foglio n. 23*

06A02416

DECRETO 10 febbraio 2006.

Revoca del biglietto di ingresso alla Chiesa e museo di Orsanmichele di Firenze.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA TOSCANA**

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visti gli artt. 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2004 con il quale è stato conferito al prof. Antonio Paolucci l'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 recante «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme

per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali», che stabilisce l'istituzione dei Comitati regionali per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto Direttore regionale 25 gennaio 2006, n. 53 con il quale vengono nominati i componenti del Comitato regionale per i servizi di biglietteria della Toscana;

Vista la nota prot. n. 2811 del 2 febbraio 2006 della Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino relativa alla proposta di revoca del biglietto di ingresso di € 4,00 alla Chiesa e museo Orsanmichele di Firenze in considerazione della scarsa affluenza di visitatori che non giustifica l'esazione del biglietto ai sensi del decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il verbale del Comitato regionale per i servizi di biglietteria di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, che nella riunione dell'8 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

La revoca del biglietto di ingresso di € 4,00 alla Chiesa e museo di Orsanmichele di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22*

06A02415

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della mostra «Giambologna. Gli dei, gli eroi», presso il Museo nazionale del Bargello di Firenze.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA TOSCANA**

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente

norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visti gli artt. 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2004 con il quale è stato conferito al prof. Antonio Paolucci l'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 recante «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali», che stabilisce l'istituzione dei Comitati regionali per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto del direttore regionale 25 gennaio 2006, n. 53 con il quale vengono nominati i componenti del Comitato regionale per i servizi di biglietteria della Toscana;

Vista la nota prot. n. 3043 del 7 febbraio 2006 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha comunicato che nel periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2006 si svolgerà presso il Museo nazionale del Bargello in Firenze la mostra «Giambologna. Gli dei, gli eroi»;

Considerata la proposta di istituire un biglietto integrato di € 7,00 intero (ridotto € 3,50) per l'ingresso al Museo nazionale del Bargello e alla mostra «Giambologna. Gli dei, gli eroi», fermo restando le riduzioni e la gratuità di legge;

Visto il verbale del Comitato regionale per i servizi di biglietteria di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, che nella riunione dell'8 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra «Giambologna. Gli dei, gli eroi» dal 2 marzo 2006 (giorno di inizio dell'apertura al pubblico) al 15 giugno 2006 presso il Museo nazionale del Bargello in Firenze, è istituito un biglietto integrato di € 7,00 intero (ridotto € 3,50) per l'ingresso al Museo nazionale del Bargello e alla mostra stessa, fermo restando le riduzioni e la gratuità di legge.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21*

06A02414

DECRETO 10 febbraio 2006.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della mostra «La mente di Leonardo. Il genio universale all'opera», presso la Galleria degli Uffizi di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA TOSCANA

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visti gli artt. 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2004 con il quale è stato conferito al prof. Antonio Paolucci l'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 recante «Modifiche al regolamento di cui al decreto

ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali», che stabilisce l'istituzione dei Comitati regionali per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto Direttore regionale 25 gennaio 2006, n. 53 con il quale vengono nominati i componenti del Comitato regionale per i servizi di biglietteria della Toscana;

Vista la nota prot. n. 3044 del 7 febbraio 2006 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha comunicato che nel periodo dal 28 marzo 2006 al 6 gennaio 2007 si svolgerà presso la Galleria degli Uffizi in Firenze la mostra «La mente di Leonardo. Il genio universale all'opera»;

Considerata la proposta di istituire un biglietto integrato di € 9,50 intero (ridotto € 4,75) per l'ingresso alla Galleria degli Uffizi e alla mostra «La mente di Leonardo. Il genio universale all'opera», fermo restando le riduzioni e la gratuità di legge;

Visto il verbale del Comitato regionale per i servizi di biglietteria di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, che nella riunione dell'8 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra «La mente di Leonardo. Il genio universale all'opera» dal 28 marzo 2006 al 6 gennaio 2007 presso la Galleria degli Uffizi in Firenze, è istituito un biglietto integrato di € 9,50 intero (ridotto € 4,75) per l'ingresso alla Galleria degli Uffizi e alla mostra stessa, fermo restando le riduzioni e la gratuità di legge.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 20*

06A02413

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 23 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana», intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «*Farina di Castagne della Lunigiana*», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61407 del 22 febbraio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61407 del 22 febbraio 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana».

Art. 2.

La denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» è riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*2.1 *La specie e le cultivar.*

La D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie *Castanea sativa* (Mili.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola.

2.2 *Caratteristiche del prodotto.*

Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di Castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:

Umidità massima del 13%;

Vellutata al tatto e fine al palato;

Colore che può variare dal bianco all'avorio;

Sapore dolce al palato;

Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione è costituito da un corpo unico ed è interamente compreso nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. è prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.

5.1 *- produzione delle castagne.*

La densità delle piante da frutto in produzione non può superare le 160 unità per ettaro. La resa produttiva massima non può superare 3.500 Kg. per ettaro.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (tradizionale data di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre.

5.2 *- essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.*

Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».

I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o «cannicci»), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1-2 cm l'una dall'altra.

L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di venticinque giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non può superare il 32% in peso.

5.3 *- molitura delle castagne essiccate.*

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.

L'energia per il funzionamento delle macchine potrà essere sia elettrica che idraulica.

La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.

Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.

Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che

deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, definito al punto 4.3. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, pedologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. L'intera zona di produzione, ricoperta per quasi due terzi da selve di castagni, è situata a Nord della Regione Toscana, che fino a sessanta anni fa deteneva, tra le regioni italiane, l'assoluto primato in fatto di produzione di castagne. L'areale identificato risulta costituito da un unico corpo corrispondente interamente al territorio dell'attuale comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici corrispondono, quasi interamente, a quelli naturali, formati dagli spartiacque montani che delimitano la zona dalle altre valli limitrofe. Il territorio stesso è caratterizzato da un'architettura tipica degli impianti di essiccazione (gradili), sparsi ovunque nei castagneti, e di mulini ad acqua che rappresentano l'architettura rurale storica della Lunigiana. La particolare specificità orografica della Lunigiana è legata alla cerchia di alture, che delimita tutto intorno l'orizzonte all'osservatore, costituita da tre sistemi montuosi: Appennino tosco-emiliano, Alpi Apuane e nel settore nord-ovest dall'Appennino Ligure. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco, ma dal regime tipicamente torrentizio. Dal punto di vista litologico, la dorsale occidentale e quella orientale della Lunigiana, che rappresentano le aree più ampie, si caratterizzano per una sostanziale omogeneità, con una prevalenza di arenarie quarzoso-feldspatiche. Il terzo sottosistema di paesaggio, maggiormente rappresentato nel territorio in questione e coincidente con la depressione centrale della Val di Magra, si caratterizza per la presenza soprattutto di rocce calcaree, conglomerati e depositi alluvionali.

È l'archeologia a testimoniare la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione» attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contribuito a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella *festa della Ricca*, la più «ricca» massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la *baladura* (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.

Norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti vennero stabilite a questo scopo in tutti gli statuti delle varie Comunità, dalla Rocca Sigillina a Tresana ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli (statuto del 1391). Nelle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.

Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padlèti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.

Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

Perfino la Madonna, in una sua apparizione del XVI secolo elesse un tronco di castagno a sua dimora, ed ancora oggi, al santuario di Gaggio di Podenzana, quel polveroso tronco di castagno riceve l'omaggio di migliaia di pellegrini.

L'inizio della raccolta (29 settembre) riportata all'art. 5, corrisponde esattamente al giorno di San Michele: epoca in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto «per San Michelo la castagna nel panéro».

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione.

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti di plastica possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.

Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.

Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:

a) il logo della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. come descritto nell'art. 10;

b) la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

In etichetta e sulle confezioni è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo atti a trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati e/o elaborati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF). Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 10.

L o g o

Il logo del prodotto, come da riproduzione sopra riportata, è costituito da:

la dicitura «Farina di Castagne della Lunigiana» che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, è seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;

un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggianti di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 C). Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare più del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine protetta»; la scritta è in carattere Tahoma e di colore nero;

il logo della D.O.P. ai sensi del regolamento n. 1726/98 è sovrapposto alla striscia bianca e rossa, sul bordo destro del simbolo grafico comunitario della D.O.P.

Le dimensioni minime del logo sono di nove cm. di larghezza e otto cm. di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.

La dicitura «Farina di Castagne» deve essere riportata in lingua italiana.



DECRETO 23 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soratte», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato Oli DOP Provincia di Roma, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66192 del 7 novembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato Oli DOP Provincia di Roma, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di

oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato Oli DOP Provincia di Roma, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66162 del 7 novembre 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SORATTE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Soratte» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Soratte» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

«Sirole» in percentuale di almeno il 10%;

«Leccino» in percentuale del 40%;

«Frantoio» in percentuale del 25%

«Reale» in percentuale di almeno il 5%

Possono concorrere alla produzione del detto olio, da sole o congiuntamente, anche le olive delle varietà: «Moraiolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.

Sono escluse altre varietà di olivo.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine «Soratte» deve appartenere alla categoria degli extra vergini (mediana dei difetti = 0 e mediana del fruttato > 0), ed in particolare deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: dal giallo oro al verde chiaro;

Odore: fruttato medio leggero con note vegetali erbacee, che lo distingue dagli altri oli delle zone limitrofe;

Sapore: armonico ed equilibrato al gusto, leggermente amaro e piccante per gli oli freschissimi (ad eccezione delle annate particolarmente siccitose);

Acidità totale espressa in acido oleico: inferiore o uguale a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

K 232: uguale o inferiore a 2;

K 270: uguale o inferiore a 0,2;

Numero perossidi: uguale o inferiore a 12 millequivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo di olio;

Contenuto di polifenoli totali espressi come acido caffeico milligrammi/kg: uguale o superiore a 70 p.p.m. (determinato con metodo spettrofotometrico fino ad approvazione del metodo ufficiale per il test dei polifenoli);

Acido oleico: uguale o inferiore a 80%;

Acido palmitico: uguale o inferiore a 15%;

Acido linoleico: uguale o inferiore a 10%;

Acido linolenico: uguale o inferiore a 0,9%.

Art. 3.

Nuovi impianti

Per i nuovi oliveti, le varietà che possono concorrere alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte», sono:

«Sirole» in percentuale di almeno il 40%;

«Leccino» in percentuale del 20%;

«Frantoio» in percentuale del 10%;

«Reale» in percentuale di almeno il 10%.

Possono concorrere alla produzione del detto olio, da sole o congiuntamente, anche le olive delle varietà: «Moraiolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.

Le percentuali delle varietà di cui sopra, devono rispecchiare la composizione di ciascun oliveto ricadente nell'areale di produzione di cui all'art. 4.

Questa composizione varietale è applicabile anche per gli oliveti già in essere.

Art. 4.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extra vergine dalla denominazione d'origine protetta «Soratte» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Roma:

Campagnano di Roma, Civitella S. Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano,

e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:

Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Roma (zona di Boccea, di Cesano, di S. Maria di Galeria), S. Oreste, Torrita Tiberina.

Sono da considerarsi idonei gli oliveti ubicati nella fascia altimetrica compresa tra 50 e 600 m s.l.m. La delimitazione dell'area interessata è la seguente:

si parte dall'incrocio della via Cassia con il confine del comune di Campagnano di Roma, in località «Ponte del Pavone»; si segue il confine della Provincia di Roma in direzione nord/est fino a raggiungere l'autostrada A1, in prossimità del Km 513. Si percorre quindi, l'autostrada in direzione sud/est; in prossimità del Km 516 si dirige verso est percorrendo la provinciale Nazzano-Filacciano, fino ad intercettare la curva di livello di 50 m s.l.m. Si segue detta quota in direzione est fino ad incontrare il fiume Tevere, in località Pendicoste; lo percorre in direzione sud/est. Arrivati in località Campo del Porto si segue il sentiero pedemontano fino ad incontrare la strada provinciale Tiberina in direzione est. Si segue questa strada provinciale fino ad intercettare di nuovo il fiume Tevere. Si segue l'andamento dello stesso fino ad incontrare il Fosso di Prosciano, nel comune di Nazzano; lo segue fino che questi non intercetta l'autostrada A1 in prossimità del Km 525. Riprende a seguire l'A1 in direzione sud fino alla diramazione per Roma. La segue in direzione Roma fino ad incontrare la strada provinciale Tiberina in prossimità della barriera Roma-Nord al Km 5. Segue la Tiberina, direzione sud, fino ad incontrare prima la SS3, Flaminia, e poi il Grande Raccordo Anulare di Roma, in località Castel Giubileo. Dal Grande Raccordo Anulare in direzione prima ovest poi sud, si intercetta la via Boccea; si segue questa in direzione nord/ovest, fino a raggiungere la località «Tragliata»; si percorre in direzione nord-nord/est il confine del comune di Roma, fino a raggiungere quello del comune di Campagnano di Roma. Lo segue, in direzione nord/est, fino ad incontrare di nuovo il confine del comune di Roma. Di lì riprende il confine del comune di Roma, fino a raggiungere, in direzione nord/ovest, il punto di partenza in località «Ponte del Pavone», all'incrocio con la via Cassia, tramite il confine di Campagnano di Roma, in direzione nord/est.

Art. 5.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 4

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare la struttura di controllo verificherà in ogni fase della produzione che siano rispet-

tate le metodiche produttive individuate nel presente disciplinare di produzione e perciò terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottiglieri. La struttura di controllo inoltre, terrà un elenco delle particelle catastali sulle quali viene coltivato l'olivo destinato alla produzione a denominazione di origine protetta. I soggetti della filiera comunicheranno alla struttura di controllo le quantità di olive prodotte, le quantità di olive molite e le quantità di olio effettivamente imbottigliato.

Art. 6.

Metodo di ottenimento del prodotto

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Soratte» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 4 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonché l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualità e per garantire il controllo e la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. La densità massima di piante sul terreno deve essere di 555 piante per ettaro. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione massima di olive per ettaro non può superare gli 8000 kg negli oliveti specializzati intensivi, mentre in quelli promiscui la produzione per pianta non dovrà superare gli 80 kg. Il periodo di raccolta è stabilito tra il primo giorno di ottobre e il 15 dicembre di ciascuno anno. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» per tutte le singole cultivar nella fase fenologica dell'invaiaitura deve essere effettuata manualmente o meccanicamente in modo da non procurare ammaccature alle olive, ed a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. È vietato il ricorso a prodotti di abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. Le olive raccolte, devono essere messe in contenitori rigidi, traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380 kg.

Modalità di oleificazione:

Le operazioni d'estrazione dell'olio devono avvenire entro 48 ore dalla raccolta. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. Le olive debbono essere sottoposte a pulitura e lavaggio a temperatura ambiente per eliminare eventuali residui o sostanze estranee. L'estrazione dell'olio extra-vergine di oliva, può avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. La gramolatura deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di olive non superiore a 34° C e per periodo non superiore a 50 minuti. Non è consentito l'uso di frangitori a martelli che provocano il surriscaldamento della pasta. È vietato sia l'uso di coadiuvanti chimici e/o biologici che l'uso del talco. Non è autorizzato il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione). È consentito procedere, successivamente, al processo di chiarificazione e di filtrazione dell'olio.

Immagazzinamento:

L'olio extra vergine di oliva «Soratte» viene immagazzinato in recipienti di acciaio inox o terracotta vetrificata di capacità massima di 50 ettolitri. I contenitori possono essere mantenuti in battente di azoto.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» possiede proprietà e qualità riconosciute fin dal 1500 come attestato da numerosi documenti storici. Nel 1888 infatti, il marchese Canali ha partecipato, con l'olio dei suoi oliveti, all'Esposizione Vaticana, in occasione del 50° sacerdotale di Leone XIII, ricevendo un premio per la qualità. Nei vari comuni del comprensorio di produzione, numerose località sono distinte nel catasto con riferimenti alla coltura dell'olivo. Nel Soratte l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto gli esperti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti. L'areale di produzione di cui all'art 4, costituisce un territorio ideale per l'olivicoltura, tanto da influenzare direttamente le qualità dell'olio di oliva extra-vergine a denominazione di origine protetta «Soratte». È proprio l'influenza ambientale, oltre alla composizione varietale, a caratterizzare significativamente la qualità dell'olio. Una delle caratteristiche principali dell'olio Soratte è data dal suo odore di fruttato medio leggero con note vegetali erbacee, che lo distingue nettamente dagli altri oli delle zone limitrofe. Questo carattere organolettico è ribadito dall'attestato di partecipazione al «Concorso regionale per i migliori oli extra-vergine di oliva del Lazio», dove l'olio del Soratte, nel 1995, ha ottenuto il riconoscimento di secondo classificato nella categoria di «Fruttato Leggero». Il Monte Soratte costituisce un'emergenza di calcare massiccio che, insieme con altri rilievi minori, va a delimitare la «caldera» del vulcano, dal cui crollo si è originato il lago di Bracciano. Il nome dell'olio è riconducibile senz'altro al «candido» monte Soratte, come lo chiamava Orazio, il più alto della zona, visibile da tutto l'areale di produzione. Il monte peraltro, in passato sorvegliato dai benedettini che abitavano il convento posto sull'altura, costituiva anche, con le sue pendici, un luogo di attiva produzione di olive. Il territorio «Soratte» Dop, è una zona omogenea di produzione dovuta a suoli di origine prevalentemente vulcanica. I terreni, secondo le quote, sono rocciosi, ciottolosi o quanto meno ricchi di scheletro, così da assicurare oltre al perfetto sgrondo delle acque, l'assorbimento ed il mantenimento del calore del sole. Tali fattori ambientali ed umani nell'area di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» incidono in modo univoco sulle caratteristiche organolettiche e qualitative dell'olio prodotto.

Art. 8.

Controlli

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Confezionamento, etichettatura e logotipo

L'olio extra vergine di oliva «Soratte» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro scuro, in banda stagnata o ceramica di capacità non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml., recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del reg. 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la dizione «SORATTE» in Times New Roman, Bold con valore di riferimento 100%;

2;- la sigla «D.O.P.» in Trebuchet MS Bold, che deve essere riportata al di sopra del nome «SORATTE», all'interno del semicerchio, con valore di riferimento 43%;

la scritta «lio» in Times New Roman, Bold italic con valore di riferimento 64%;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo della denominazione «Olio Soratte», è costituito dalla sagoma del Monte Soratte sotto un cielo sfumato, inserita in un semicerchio all'interno del quale risalta l'acronimo D.O.P. Alla base sinistra del semicerchio trova posto la scritta «LIO», preceduta dalla raffigurazione di un'oliva che sostituisce la lettera o di olio, mentre alla base di tutta la rappresentazione grafica campeggia la scritta SORATTE.

La sagoma del Monte Soratte, di colore verde in quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%), è inserita in un semicerchio dello stesso colore (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%). Tra il semicerchio e la sagoma del Monte, il cielo sfumato dal 100% allo 0% in celeste quadricromia (C 80%, M 5%, Y 0%, K 0%). Le scritte «lio» (di olio) e «D.O.P.» sono in giallo di quadricromia (C 0%, M 10%, Y 100%, K 0%), mentre la «O» (di olio) è in verde sfumato - dal 100% allo 0% - di quadricromia (C 84%, M 29%, Y 100%, K 0%). La scritta «Soratte» è in bianco su campo verde di quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%).



Il logo se stampato su fondo colorato dovrà essere circondato per tutta la sua sagoma da un filo bianco dello spessore di almeno 0.75 pt. Gli elementi sopra descritti non possono essere in alcun modo separati. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui si è ottenuto l'olio, la scadenza per il consumo del prodotto e quanto utile ad identificare la partita alla quale appartiene il prodotto stesso. Alla denominazione di origine protetta «Soratte» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. La designazione «Soratte» deve figurare in lingua italiana. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'uso di nomi di aziende, tenute o fattorie è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con le olive raccolte negli oliveti facenti parte della azienda.

06A02339

DECRETO 28 febbraio 2006.

Autorizzazione, all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Gran Suino Padano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 settembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dall'Associazione temporanea di imprese tra Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), Unione nazionale produttori suini (U.NA.PRO.S.) e Associazione industriali delle carni (ASS.I.CA), con sede presso ANAS, via Lazzaro Spallanzani n. 4 - 00161 Roma, con la quale veniva indicato,

quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;

Considerato che l'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Gran Suino Padano», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Gran Suino Padano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 settembre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designa-

zione protetta del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Gran Suino Padano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Gran Suino Padano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale del 5 settembre 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Gran Suino Padano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità -

Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Gran Suino Padano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Gran Suino Padano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Gran Suino Padano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Gran Suino Padano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modifiche e integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005

1.1. Il termine del 1° marzo 2006, stabilito al punto 2.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, relativo alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, previste dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 2 maggio 2006.

1.2. Il termine del 28 febbraio 2006, stabilito al punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dagli intermediari finanziari, indicati nell'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 15 aprile 2006.

1.3. Gli intermediari finanziari di nuova costituzione comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento costitutivo, secondo le modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.

1.4. Alla tabella, allegato 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, alla voce 35, sono eliminate le parole «RI.BA. (a credito o a debito)»

1.5. Alla tabella, allegato 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, dopo la voce 309, sono aggiunte le seguenti voci:

H1 Prestito obbligazionario;

H2 Finanziamento soci;

H3 Acquisto di partecipazione;

H4 Titoli scaduti o estratti.

Motivazione.

Il presente provvedimento modifica e integra il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.

A seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari, relative all'emersione di oggettivi problemi tecnici in ordine all'acquisizione della casella di posta elettronica certificata, i termini previsti dal provvedimento del 22 dicembre 2005 sono prorogati.

Viene, altresì, stabilito un intervallo temporale fra il termine per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari finanziari e quello iniziale per l'inoltro delle richieste e delle risposte in materia di accertamenti bancari e finanziari, al fine di consentire adeguate analisi e prove tecniche di funzionamento del sistema.

Vengono previsti, inoltre, termini e modalità della comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata anche per gli intermediari finanziari di nuova costituzione.

Sono state, infine, aggiunte alcune voci alla tabella allegato 1 del citato provvedimento che tengono conto delle specificità tecnico-operative rappresentate da alcune categorie di intermediari finanziari.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

06A02506

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Clusone, sezione staccata a Lovere.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Clusone sezione staccata a Lovere nel giorno 27 gennaio per l'intera giornata.

Motivazione.

Le abbondanti precipitazioni nevose hanno impedito a tutto il personale di raggiungere il posto di lavoro.

La sezione staccata a Lovere ha ripreso il regolare funzionamento il primo giorno lavorativo cioè il 30 gennaio 2006, come comunicato dal dirigente dell'ufficio locale di Clusone con nota del 20 febbraio 2006.

Il garante del contribuente, con propria nota prot. 338/2006 del 24 febbraio 2006, ha espresso parere favo-

revoles all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera b).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera b);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 27 febbraio 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A02406

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 marzo 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo «Paroxetina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, attuazione della direttiva 2000/38/CE in materia di farmacovigilanza;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMA (Agenzia europea dei medicinali) a dicembre 2005 relativo ad un'aggiornamento delle informazioni di sicurezza sui risultati di studi clinici riguardanti le malformazioni congenite maggiori nei bambini nati da donne trattate con Paroxetina durante il primo trimestre di gravidanza;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo Paroxetina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale o di mutuo riconoscimento, contenenti il principio attivo Paroxetina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 riferito alle specialità medicinali contenenti il principio attivo Paroxetina, non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti la sostanza attiva: Paroxetina autorizzata con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI PAROXETINA.

4.6 GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Alcuni studi epidemiologici hanno indicato un lieve aumento nel rischio di malformazioni cardiovascolari (ad es. difetti del setto ventricolare, più raramente del setto atriale) associati all'assunzione di paroxetina durante il primo trimestre di gravidanza. Il meccanismo è sconosciuto. I dati indicano che il rischio di partorire un neonato con un difetto cardiovascolare, a seguito dell'esposizione materna alla paroxetina, è inferiore al 2/100, a fronte del rischio atteso, pari a circa 1/100 per tali difetti nella popolazione generale. I dati disponibili non indicano un aumento del rischio complessivo di malformazioni congenite.

La paroxetina deve essere somministrata in gravidanza solo quando strettamente indicato. Il medico, all'atto della prescrizione, dovrà valutare l'opzione di trattamenti alternativi in donne in gravidanza o che stiano pianificando una gravidanza. L'interruzione brusca durante la gravidanza deve essere evitata (vedere «Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina», sezione 4.2 «Posologia e modo di somministrazione»).

06A02504

DETERMINAZIONE 8 marzo 2006.

Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle Note CUF)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le «note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificato ed integrato con successivi provvedimenti;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle Note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto di dover aggiornare la Nota 32 a seguito delle recenti approvazioni, da parte dell'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA), dell'uso del principio attivo peg-interferone alfa - 2a nei pazienti adulti affetti da epatite cronica B HB e Ag-negativa, HB e Ag-positiva e nei pazienti con epatite C cronica con transaminasi persistentemente normali;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 7 febbraio 2006 a seguito di riesame della Nota 32 circa la modifica riguardante l'interferone alfa - 2a peghilato e l'aggiornamento dei capitoli: «Motivazioni e criteri applicativi» e della bibliografia;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 32, di cui all'allegato 3 della determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi i rispettivi elenchi di medicinali afferenti.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

NOTA 32

Interferoni	La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
- Interferone alfa 2 a ricombinante	- epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminasemia; epatite cronica B-Delta (monoterapia); - in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva; - in monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV; - leucemia a cellule capellute; leucemia mieloide cronica; sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione; linfoma non-Hodgkin follicolare; melanoma maligno; - carcinoma renale avanzato; linfoma cutaneo a cellule T; *****
- Interferone alfa 2 b ricombinante	- epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminasemia; epatite cronica B-Delta (monoterapia); - in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post-trattamento e successiva recidiva; - in monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV; - leucemia a cellule capellute; leucemia mieloide cronica; sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione; linfoma non-Hodgkin follicolare; melanoma maligno; - mieloma multiplo; tumore carcinoide; *****
- Interferone alfa-2a peghilato	- epatite cronica B HBVDNA positiva, con ipertransaminasemia - in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, in pazienti mai trattati in precedenza con interferone o trattati con risposta solo temporanea e successiva recidiva; - in combinazione con ribavirina in pazienti senza risposta sostenuta a monoterapia con Interferone con malattia avanzata (presenza di ponti porto-centrali alla biopsia epatica e/o diagnosi clinica di cirrosi epatica) o infezione da genotipo HCV 2 o 3; - in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C in pazienti con coinfezione da HIV *****
- Interferone alfa-2b peghilato	- in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C, con ipertransaminasemia in pazienti mai trattati in precedenza con interferone o trattati con risposta solo temporanea e successiva recidiva; - in combinazione con ribavirina in pazienti senza risposta sostenuta a monoterapia con Interferone con malattia avanzata (presenza di ponti porto-centrali alla biopsia epatica e/o diagnosi clinica di cirrosi epatica) o infezione da genotipo HCV 2 o 3; *****
- Interferone n-1 infoblastoide	- epatite cronica B HBV-DNA-positiva con ipertransaminasemia; - epatite cronica B-Delta (monoterapia); - epatite cronica C con ipertransaminasemia, in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina in pazienti mai trattati in precedenza con interferone o trattati con risposta solo temporanea e successiva recidiva; - leucemia mieloide cronica; *****

- Interferone alfa naturale alfa-n3 (leucocitario)	in presenza di: a) documentata intolleranza soggettiva o b) neutro o piastrinopenia (neutrofili persistentemente inferiori a 750/mm³ e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mm³); che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica; limitatamente alle indicazioni: - epatite cronica B e B-Delta; - in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: epatite cronica C con ipertransaminasemia, con esclusione di pazienti non responders a un precedente ciclo di trattamento con interferoni; in presenza di documentata intolleranza ad altri interferoni limitatamente alle indicazioni: - leucemia a cellule capellute; - leucemia mieloide cronica, - mieloma multiplo; - linfoma non-Hodgkin, - micosi fungoide, - sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione; - carcinoma renale; - melanoma maligno;
- Interferone alfacon-1	***** In combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: nell'epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in pazienti mai trattati in precedenza con interferoni o trattati con risposta post trattamento e successiva recidiva.

Motivazioni e criteri applicativi

Oltre la metà dell'impiego di interferoni (IFN) è finalizzata al trattamento delle epatiti croniche virali. In queste indicazioni, l'uso degli IFN è probabilmente destinato a subire in tempi brevi alcune modificazioni (sostituzione o combinazione con antivirali).

- Epatite cronica B

La durata del trattamento con interferone nell'epatite cronica B da HBV HBeAg positiva è di 16-24 settimane. La durata del trattamento nell'epatite cronica HBeAg negativa può variare da 1 a 2 anni. Il prolungamento oltre i 6 mesi dovrebbe essere riservato a pazienti che presentino una risposta al trattamento (riduzione dei valori di transaminasi pari ad almeno il 50% del basale e/o decremento di 1 logaritmo dei livelli di HBVDNA rispetto a quelli pre/trattamento).

Nel 30-50% dei pazienti con epatite cronica B HBVDNA-positiva HBeAg-positiva il trattamento con IFN per 6 mesi determina una risposta terapeutica efficace (normalizzazione di ALT, negativizzazione di HBeAg e di HBV-DNA); più tardivamente si verifica in molti di essi la negativizzazione di HBsAg; la risposta virologica è in genere duratura, ed è seguita nel tempo da attenuazione fino alla scomparsa dei reperti istologici di epatite cronica; più basse sono le percentuali di risposta nei bambini (1-3). Gli IFN sono meno efficaci nell'epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg-negativa. Tuttavia recentemente è stato dimostrato che un trattamento prolungato per 12 - 24 mesi con dosi standard di interferone (3-6 MU tre volte la settimana) può ottenere una risposta virologica e biochimica a lungo termine (5-7 anni) nel 18-30% dei casi, con miglioramento istologico e della prognosi. (4-6). Questi dati, e le recenti riserve sull'alternativa lamivudina, suggeriscono di estendere l'indicazione agli interferoni all'epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg-negativa come del resto indicato nelle più recenti linee guida internazionali (7,8). L'uso dell'IFN non ha indicazione e può essere dannoso nei soggetti con transaminasi normali, che sono peraltro in larghissima maggioranza HBV-DNA-negativi.

Recenti studi clinici hanno dimostrato la tollerabilità ed efficacia dell' interferone peghilato alfa 2a nel trattamento dell'epatite B sia HBeAg positiva che HBeAg negativa. In due studi clinici (9,10) condotti rispettivamente in soggetti con epatite B HBeAg positiva e negativa la terapia per 48 settimane con interferone peghilato alfa 2a si è dimostrata superiore ad una terapia con lamivudina sviluppata nello stesso arco temporale sia per quanto riguarda la sieroconversione anti HBe nei soggetti HBeAg positivi sia per quanto riguarda la remissione dell'epatite HBeAg negativa (normalizzazione persistente aminotrasferasi e persistenza di HBVDNA a valori inferiori a 20.000 cp/mL). I due studi clinici hanno reclutato pazienti con epatite cronica B che avevano replicazione virale attiva misurata con HBV DNA, elevati livelli di ALT e biopsia epatica coerente con epatite cronica. Un totale di 283 pazienti su 1351 (21%) aveva fibrosi o cirrosi avanzata, 85 su 1351 (6%) aveva cirrosi. Le principali linee guida internazionali sul trattamento dell'epatite B posizionano l'interferone peghilato in prima linea nel trattamento dei pazienti con epatite cronica B sia HBeAg positiva che HBeAg negativa (11,12).

- Epatite cronica B con sovrapposizione Delta (B/D)

IFN è scarsamente efficace, con risposta sostenuta in meno del 15% dei casi (3); sono richiesti dosaggi elevati (9 MU tre volte la settimana per uno-due anni), spesso non tollerati o tollerati con grave abbassamento della qualità di vita.

- Epatite cronica C

La durata del trattamento con interferoni peghilati in combinazione con ribavirina nell'epatite cronica da HCV in soggetti mai trattati in precedenza con interferone è di 24 settimane da protrarre a 48 settimane nei pazienti con infezione da genotipo 1 o 4 che presentino negatività della ricerca di HCVRNA alla 24° settimana e che abbiano presentato un decremento di almeno 2 logaritmi dei livelli di HCVRNA rispetto a quelli pre terapia e/o negatività della ricerca di HCVRNA dopo 12 settimane di terapia. La durata della terapia nei pazienti precedentemente trattati con interferone è di 24-48 settimane sulla base delle caratteristiche individuali nei soggetti che abbiano presentato un decremento di almeno 2 logaritmi dei livelli di HCVRNA rispetto a quelli pre terapia e/o negatività della ricerca di HCVRNA dopo 12 settimane di terapia. La durata del trattamento degli interferoni standard in combinazione con ribavirina nell'epatite cronica da HCV è di 24 settimane da protrarre a 48 settimane nei pazienti recidivanti dopo monoterapia e/o con infezione da genotipo 1 o 4 e viremia HCV elevata (superiore a 800.000 IU/mL) che presentino negatività della ricerca di HCVRNA alla 24° settimana.

L'innovazione terapeutica di maggior rilievo è rappresentata dagli interferoni-peghilati (IFN- Peg), che mantengono tassi ematici di interferone costantemente elevati per periodi più protratti a cui consegue una più accettabile posologia, con una sola somministrazione settimanale. Il trattamento per 48 settimane con IFN-Peg in monoterapia ottiene percentuali di risposta sostenuta (cioè a 6 mesi dopo sospensione) superiori a quelle ottenibili con IFN standard: fra 24% e 38%, rispetto a 12% e 17% (13,14). Il trattamento per 48 settimane con la combinazione IFN-Peg più ribavirina ha ottenuto percentuali di risposta sostenuta superiori al 50% significativamente più elevate rispetto a quelle ottenute con interferone alfa 2b e ribavirina (15,16). La risposta virologica e biochimica è associata a un miglioramento degli indici istologici di necroinfiammazione e - in minor misura - di fibrosi (14-16). È omogenea l'identificazione dei fattori predittivi di risposta, che sono: genotipo diverso dal genotipo 1, bassa viremia e assenza di cirrosi.

Un recente studio clinico ha dimostrato l'efficacia della terapia con interferone peghilato alfa 2a in combinazione con ribavirina nei pazienti con aminotrasferasi persistentemente normali riportando percentuali di risposta sostenuta superiori al placebo e sovrapponibili a quelle osservate nei pazienti con aminotrasferasi elevate (17). Inoltre un altro studio condotto in pazienti con co-infezione da HIV (18) ha dimostrato che la terapia di combinazione con interferone peghilato alfa 2a è in grado di indurre percentuali di risposta significativamente più elevate della terapia con interferone ricombinante e ribavirina indipendentemente dal genotipo HCV infettante. Questi studi hanno portato alla registrazione del farmaco per queste due indicazioni da parte delle autorità regolatorie.

Il ritrattamento con interferone standard e ribavirina dei pazienti senza risposta a monoterapia con interferone ha ottenuto percentuali di risposta sostenuta del 12-15% (19). Il ritrattamento con interferoni-peghilati è risultato più efficace inducendo risposte sostenute pari al 34-40% (19). Il ritrattamento dei pazienti che hanno recidivato dopo monoterapia con interferone ha ottenuto percentuali di risposta del 47% nei pazienti trattati con interferone standard e ribavirina e del 60% in quelli trattati con interferoni peghilati e ribavirina (19). I più importanti fattori predittivi di risposta al ritrattamento con interferone e ribavirina sono risultati: l'infezione da genotipo 2 e 3 e una risposta virologica parziale durante il primo trattamento. La decisione sul ritrattamento di pazienti senza risposta ad un primo ciclo di terapia dovrebbe quindi essere basata: sul tipo di risposta al trattamento precedente, sulla gravità della malattia di fegato, sul genotipo di HCV, sulla tolleranza e l'aderenza alla terapia precedente (20).

Sono in corso numerosi studi sul ritrattamento con dosi più elevate di interferone standard e/o con IFN-Peg in combinazione con ribavirina di pazienti senza risposta a terapia con interferone standard e ribavirina; da questi studi non sono ancora giunte evidenze conclusive anche se i dati preliminari sulla risposta al ritrattamento indicano percentuali di risposta sostenuta intorno all' 11% (21). Inoltre sono in corso di svolgimento studi mirati a valutare l'utilità di una terapia "di mantenimento" con IFN-Peg in pazienti senza risposta a ritrattamento e con malattia avanzata, finalizzata a prevenire l'evoluzione verso la cirrosi scompensata e l'epatocarcinoma; anche da questi studi si attendono evidenze conclusive.

Gli studi clinici sull'interferone alfa naturale leucocitario n3 sono assai meno numerosi di quelli sugli altri interferoni alfa. Il suo profilo di sicurezza è pertanto meno conosciuto.

Nell'epatite cronica C, è stata attribuita all'IFN alfa-n3, anche in dosi elevate, una minor incidenza di effetti indesiderati rispetto agli altri IFN. Questo vantaggio, segnalato in studi non controllati, non sembra confermato da un *trial* controllato e randomizzato di confronto fra dosi diverse di IFN alfa-n3 leucocitario, che riporta percentuali di sospensione per intolleranza (5% con 5 MU e 21% con 10 MU tre volte la settimana), non inferiori a quelle registrate nei *trials* con altri interferoni (22). Si ricorda che non può essere considerato

fenomeno di intolleranza la reazione febbrile simil-influenzale che segue la somministrazione delle prime dosi di interferone, che è facilmente dominata dal paracetamolo e che non si ripete con il prosieguo del trattamento oltre i primi tre mesi. Si segnala, infine, che l'interferone alfa naturale leucocitario n3 ha un costo più elevato degli altri interferoni standard, in assenza di chiare evidenze di un vantaggio terapeutico.

L'interferone alfacon-1 (*Consensus Interferon*) è un interferone sintetico, ricombinante, costruito con sequenze di aminoacidi della famiglia degli alfa interferoni. Ha un profilo di efficacia e di effetti avversi non differente da quello di altri interferoni, ben documentato da *trials* randomizzati (23). Sono in corso studi controllati volti a valutare efficacia e tollerabilità dell'interferone alfacon-1 in combinazione con ribavirina nella terapia dell'epatite cronica da HCV. Uno studio pilota pubblicato recentemente indica che tale combinazione è in grado di indurre percentuali di risposta superiori al 60% nel genotipo 2 e 3 e al 30% nel genotipo 1 e 4 (24).

Le sperimentazioni cliniche finora pubblicate non hanno fornito prove convincenti di efficacia dell'interferone beta nelle epatiti virali croniche. Sono in corso altre sperimentazioni con dosaggi e regimi diversi di somministrazione. Pertanto l'instaurazione *ex novo* di un trattamento con interferone beta non può essere autorizzata. Si fa rilevare che le epatiti croniche virali non sono incluse fra le indicazioni dell'interferone beta nel *British National Formulary* del settembre 2001 né nell'*American Hospital Formulary Service* 2002.

Per l'interferone beta allo stato attuale delle conoscenze non vi sono indicazioni per la terapia delle epatiti croniche B, C, e B-Delta.

- Epatite acuta da HCV

Diverse meta-analisi hanno dimostrato che l'impiego dell'interferone nell'epatite acuta da HCV riduce significativamente del 30-40% la percentuale dei soggetti con cronicizzazione (25). Inoltre recentemente l'impiego di regimi di induzione con somministrazione quotidiana di interferone a dosi di 5-10 MUI seguiti dalla somministrazione trisettimanale delle stesse dosi per 24 settimane hanno fatto registrare percentuali di cronicizzazione inferiori al 5%. (25) Pur non essendovi indicazioni chiare sulla posologia, sul timing ideale e sulla durata della terapia, le linee guida internazionali consigliano di iniziare la terapia in caso di mancata negativizzazione dell' HCV RNA a 2-4 mesi dall'infezione acuta protrando il trattamento per 16-24 settimane (25). Sono in corso dei *trials* per identificare le posologie, il timing, la durata del trattamento e l'utilità dell'impiego di interferoni peghilati e/o di ribavirina, in tale contesto.

Bibliografia

1. Lau DTY et al. Long term follow up of patients with chronic hepatitis B treated with interferon alfa. *Gastroenterology* 1997; **113**:1660-7.
2. Niederau C et al. Long term follow up of HBeAg-positive patients treated with interferon alfa for chronic hepatitis B. *N Engl J Med* 1996; **334**:1422-7.
3. Rizzetto M. Therapy of chronic viral hepatitis: a critical review. *Ital J Gastroenterol Hepatol* 1999; **31**:781-93.
4. Manesis EK and Hadziyannis SJ. Interferon alfa treatment and re-treatment of Hepatitis B eantigen-negative chronic hepatitis B. *Gastroenterology* 2001; **121**: 101-09.
5. Brunetto MR et al. Outcome of anti-HBe positive chronic hepatitis B in alpha interferon treated and untreated patients: a long term cohort study *Hepatology* 2002; **36**: 263-70.
6. Lampertico P et al. Long term suppression of Hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B by 24 month interferon therapy. *Hepatology* 2003; **37**: 756-63.
7. Lok ASF et al. Chronic Hepatitis B *Hepatology*; 2001; **34**: 1223-41.
8. EASL International Consensus Conference on Hepatitis B 13-14 September 2002 Geneva Switzerland Consensus Statement. *J Hepatology* 2003; **38**:533-40.
9. Lau GK, et al Peginterferon Alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic hepatitis B. *N Engl J Med*. 2005; 352:2682-95
10. Marcellin P et al. Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. *N Engl J Med*. 2004;351:1206-17.
11. The EASL Jury EASL INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE ON HEPATITIS B 13-14 September, 2002 Geneva, Switzerland Consensus statement (Long version) *Journal of Hepatology* 39 (2003) S3-S25
12. Lok ASF and Mc Mahon BJ. Chronic hepatitis B Update of recommendations. *Hepatology* 2004; 39:1-5.
13. Lindsay KL et al. for the Hepatitis Interventional Therapy Group. A randomized, double blind trial comparing pegylated interferon alfa-2b to interferon alfa-2b as initial treatment in chronic hepatitis C. *Hepatology* 2001; **34**:395-403.
14. Zeuzem S et al. Peg interferon alfa 2a in patients with chronic hepatitis C. *N Engl J Med* 2000; **343**:1666-72.

15. Manns MP et al. and the International Hepatitis Interventional Therapy Group. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised *trial*. *Lancet* 2001; **358**:958-65.
16. Fried MW et al. Peg Interferon alf 2a plus Ribavirin in chronic hepatitis C virus infection. *N Engl J Med* 2002; **347**: 975-82.
17. Zeuzem S et al. Peginterferon alfa-2a (40 kilodaltons) and ribavirin in patients with chronic hepatitis C and normal aminotransferase levels *Gastroenterology*. 2004;127:1724-32
18. Torriani FJ et al. Peginterferon Alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in HIV-infected patients *N Engl J Med*. 2004; 351:438-50.
19. Shiffman ML et al. Retreatment of patients with chronic hepatitis C. *Hepatology* 2002; **36**: S128-35
20. National Institutes of health consensus development conference statement: Management of hepatitis C: 2002 – June 10-12 2002. *Hepatology* 2002; **36**: S3-S20.
21. Shiffman ML et al. Retreatment of HCV non/responders with peginterferon and ribavirin> results from the lead/in phase of the hepatitis C antiviral long/term treatment against cirrhosis (HALT-C) *trial*. *Hepatology* 2002; **36**: 295A.
22. Simon MD et al. Treatment of chronic hepatitis C with interferon alfa-n3: a multicenter, randomized, open-label *trial*. *Hepatology* 1997; **25**:445-8.
23. Keeffe EB et al. Therapy of hepatitis C: Consensus interferon trial. *Hepatology* 1997; **26**(Suppl 1):S101
24. G. Fattovich et al. Randomized *trial* of consensus interferon in combination with ribavirin as initial treatment for chronic hepatitis C *J Hepatol* 2003; **39**:843-849
25. Alberti A et al. Therapy of acute hepatitis C *Hepatology* 2002; **36**: S195-20

06A02594

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

**1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001)
raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tratta
Finale Ligure-Andora.** (Deliberazione n. 91/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere

dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include - nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord-Europa, tra i sistemi ferroviari - l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)», per il quale indica un costo di 4.379,555 meuro e disponibilità pari a 785,014 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 30 giugno 2005, n. 310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della tratta ferroviaria Finale Ligure - Andora, proponendo l'approvazione del progetto preliminare;

Vista la successiva nota 1° luglio 2005, n. 312, con la quale il citato Ministero ha trasmesso gli allegati alla predetta relazione istruttoria;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2003, n. 78 e n. 79, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente - della «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi» e della «tratta Genova Voltri - Brignole», entrambi inclusi nella citata infrastruttura strategica «asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)», mentre con delibera 3 agosto 2005, n. 118, ha approvato l'adeguamento del costo della suddetta «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi»;

Considerato che l'intervento «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» è compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, nell'ambito del «Corridoio Tirrenico-Nord Europa» alla voce «Linea Genova-Ventimiglia: raddoppio delle tratte S. Lorenzo-Andora e Andora-Finale Ligure»;

Considerato che l'intervento in questione è ricompreso, con il costo arrotondato di 1.540 Meuro, nella ricognizione delle infrastrutture in fase istruttoria di cui all'allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2009, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005, n. 79, riservandosi però di adottare le proprie definitive determinazioni sull'elenco degli interventi aggiuntivi in esso ricompresi anche in relazione all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

Considerato che l'asset di riferimento del progetto in esame è rappresentato dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e che, in particolare, il progetto è incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fonda-

mentale del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;

Considerato che il progetto «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» è altresì incluso - con il costo di 1.540,3 meuro - nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004 che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che il progetto stesso è ricompreso tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che hanno trovato esplicitazione nel 4° *addendum* al citato Contratto di programma, attualmente in fase di formalizzazione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia si inserisce nel più vasto programma di sviluppo dell'offerta ferroviaria sulle relazioni tra il sud-ovest e il nord-est dell'Europa soprattutto, per quanto riguarda le merci, in vista della crescente domanda proveniente dai porti del bacino mediterraneo per i traffici diretti agli insediamenti industriali del nord e dell'est europeo;

che il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia è classificato, nel citato PPI, tra gli obiettivi strategici di superamento dei colli di bottiglia sulle linee e sui nodi e che con la sua realizzazione si raggiunge:

l'aumento della capacità di traffico;

la riduzione dei tempi di percorrenza conseguente all'aumento di velocità commerciale della linea;

che il progetto, unitamente al «raddoppio Andora - S. Lorenzo a mare», al quale è stata data priorità di realizzazione e per il quale sono state concluse le procedure di gara, contribuisce al completamento del raddoppio della suddetta linea;

che l'opera consiste nella realizzazione di una nuova linea a doppio binario, compresa tra la stazione di Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea storica;

che il tracciato presenta una lunghezza complessiva di circa 31+910 km, di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto, con pendenza massima del 7,37 per mille e velocità massima pari a 200 km/h;

che sono previste, oltre alle citate stazioni di Finale Ligure, oggetto di restyling, e di Andora, una stazione ad Albenga, e fermate impresenziate a Pietra Ligure, Borghetto S. Spirito e Alassio, quest'ultima in galleria;

che il tracciato dell'intervento è stato definito in attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 19 gennaio 1998 «per l'approvazione della prima fase del progetto definitivo delle opere di raddoppio del tratto di ferrovia Finale Ligure Marina - San Lorenzo al Mare della linea Genova-Ventimiglia» tra il Ministero dei trasporti, le Ferrovie dello Stato, la regione Liguria, le province di Imperia e di Savona ed i comuni interessati dal tracciato;

che il progetto preliminare dell'opera, che costituisce un aggiornamento del progetto del quale era stata riconosciuta la compatibilità ambientale con decreto interministeriale DEC/VIA n. 2535 del 29 luglio 1996, è stato trasmesso in data 10 marzo 2003 da RFI S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, alla regione Liguria e alle amministrazioni interessate;

che la regione Liguria, con delibera di giunta 6 giugno 2003, n. 619, ha espresso parere favorevole di massima, con prescrizioni, in merito alla localizzazione urbanistica dell'opera, sentiti i competenti uffici regionali, la provincia di Savona, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e i comuni interessati;

che successivamente - soprattutto ad iniziativa dei comuni di Alassio e di Albenga, che avevano già segnalato criticità nei pareri allegati alla delibera regionale - sono stati effettuati approfondimenti progettuali a cura di RFI per la parte di tracciato che interessa detti comuni ed i comuni di Borghetto S.S. e Pietra Ligure;

che tali approfondimenti hanno portato a ipotesi di modifiche in gran parte di carattere altimetrico ritenute condivisibili dagli enti interessati e che hanno formato oggetto di un supplemento di istruttoria da parte della regione, che con delibera 15 febbraio 2005, n. 217, ha integrato le valutazioni espresse con la delibera n. 619/2003;

che tra le modifiche progettuali ipotizzate da RFI e ritenute condivisibili dalla regione è incluso l'abbassamento della quota del piano del ferro a - 2.55 nella tratta che attraversa il comune di Alassio, in modo da mantenere la funzionalità della stazione e da escludere nel contempo la demolizione di fabbricati e la deviazione del rio Candi;

che nel frattempo hanno confermato la valutazione positiva già espressa sul progetto del 1996 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione

speciale VIA, ritenendo di carattere non sostanziale le modifiche apportate al progetto precedentemente sottoposto a VIA, e il Ministero per i beni e le attività culturali quest'ultimo facendo proprie le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Genova;

che il progetto preliminare è stato inviato agli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è il ricorso a contraente generale;

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in circa 85 mesi;

che il CUP assegnato al progetto è J71J04000000008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto predisposto da RFI ammonta a 1.540,3 meuro dei quali 1.326,71 per opere, impianti tecnologici, acquisizione aree e opere compensative; 100 per imprevisti e 113,6 per servizi di ingegneria e alta sorveglianza, nonché per costi interni e spese generali del soggetto aggiudicatore;

che il costo delle diverse categorie di opere è stato desunto sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato in relazione ad opere similari già realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari;

che sulla base delle valutazioni specifiche condotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati determinati in 34.775.666 euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o attività di progettazione di cui alle prescrizioni proposte dagli organi istituzionali competenti al netto della riduzione per minori demolizioni connesse all'abbassamento della livelletta nel comune di Alassio;

che tale aumento di costo viene sostanzialmente compensato dal decremento delle indennità patrimoniali imputabili all'abbassamento della fermata di Alassio e pari a 34.936.591 euro;

che, pertanto, il costo complessivo finale dell'intervento a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni, viene ad attestarsi a 1.540,1 Meuro;

che la copertura finanziaria è prevista nell'ambito dei finanziamenti degli investimenti ferroviari inclusi nel citato Contratto di Programma 2001-2005 e più specificatamente, secondo i dati desunti direttamente dai relativi atti e così parzialmente assicurata:

Contratto di Programma 2001-2005 (Legge finanziaria 2001) 55,8 Meuro;

2° *addendum* al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2003) 564,0 Meuro.

La copertura residua di 920,6 meuro è posta a carico del 4° *addendum* al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2005), sul cui schema questo Comitato si è espresso con delibera n. 88/2005 e che, come specificato in premessa, è ancora in fase di formalizzazione;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1540,1 Meuro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Il progetto definitivo verrà inoltre sviluppato prevedendo - nella parte di tracciato che attraversa il comune di Alassio - l'abbassamento della quota del piano del ferro a - 2,55.

2. Copertura finanziaria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvederà a confermare che l'importo di 1540,1 meuro, corrispondente al limite di spesa sopraindicato, trova copertura nel Contratto di programma con RFI 2001-2005 e nei relativi «*addendum*», riportando comunque in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria di detto costo fermo restando che, qualora necessaria, la quota complessiva relativa alla citata infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano-(Sempione) da porre

a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche non potrà superare - salva compensazione con altra opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 La commissione VIA procederà - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365

ALLEGATO

**PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PRESCRIZIONI

1. STAZIONI

La viabilità di accesso alle stazioni dovrà essere risolta sia in termini di funzionalità che di fattibilità a seguito dell'intesa con i Comuni interessati, da perfezionarsi immediatamente dopo l'approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE.

Stazione di Finale Ligure

- In fase di progettazione definitiva, la sistemazione a verde della piazza Vittorio Veneto, antistante alla stazione, dovrà essere prevista in modo tale da garantire la fluidità ai movimenti di scorrimento e circolazione attualmente presenti sulla strada Prov. n.1 "Aurelia"

Stazione di Pietra Ligure

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista la realizzazione della fermata ed in particolare la modifica del ponte sul Giustenice, in modo tale da assicurare la continuità della viabilità esistente, rivedendo la geometria della viabilità in corrispondenza della stazione
- La fermata di Pietra Ligure e la sistemazione idraulica dell'area dove la stessa è localizzata, dovrà essere realizzata in conformità con quanto previsto dal Piano di bacino senza provocare aggravamento delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe
- Il progetto definitivo dovrà, inoltre, prevedere il raccordo tra la zona a parcheggio posta sul retro della stazione e le limitrofe zone agricole con la previsione di scarpate piantumate più estese

Stazione di Albenga

- Il progetto definitivo della stazione e della sottostazione elettrica dovrà garantire, sotto il profilo paesistico, il coordinamento con interventi limitrofi in fase di definizione, quali la sistemazione dell'adiacente bacino artificiale (Lago Azzurro) e le interconnessioni con l'autostrada GE-Ventimiglia, prestando particolare

attenzione al corridoio infrastrutturale per l'Aurelia bis, riducendo al minimo le movimentazioni del terreno che modificano sensibilmente lo stato dei luoghi. Inoltre, poiché è in corso un Accordo di Programma (Eges) che prevede la sistemazione dell'ex cava e ripristino del lago, con l'inserimento di manufatti in parte esistenti per la ricettività e che ricadono in parte in area che il progetto di RFI S.p.A., il progetto definitivo dovrà darsi carico di un raccordo compatibile sia con le esigenze ferroviarie, sia con le funzioni ricettive connesse alla fruizione del luogo

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere riprogettata l'area per la sottostazione elettrica prevedendo l'uso sistematico di dune perimetrali ed adeguate piantumazioni (a gruppi, a filari e con siepi a schermo)
- In fase di progettazione definitiva dovrà altresì essere sviluppata la progettazione edilizia dei fabbricati, in coerenza con gli altri previsti sulla linea, ma accentuando in questo caso con una progettazione particolare l'immagine stessa della stazione. Inoltre dovranno essere previsti percorsi pedonali dedicati alle aree a parcheggio e alla viabilità urbana verso il fabbricato viaggiatori, in sede separata per quanto possibile dalle percorrenze veicolari
- Con riferimento all'interferenza con la strada provinciale 582, derivante in primo luogo dall'intersezione con la rampa di innesto - direzione Genova - dell'autostrada A 10 e successivamente con la realizzanda linea ferroviaria, in fase di progettazione definitiva dovrà essere approfondita la soluzione proposta, anche attraverso soluzioni alternative che risolvano con maggiore organicità il nodo in questione. In particolare dovranno essere evitate al tracciato della S.P. 582 le doppie curve rappresentate in progetto perseguendo, ove possibile, l'accorpamento dei sottopassi che, laddove realizzati come previsto dal progetto in esame, potrebbero creare un'iterazione ravvicinata di condizioni dissimili, di visibilità e illuminazione tale da costituire, di per sé, un fattore di scarsa sicurezza alla circolazione stradale sulla viabilità principale
- Con riguardo alla nuova viabilità ipotizzata per l'accesso alla stazione, si prescrive che entri in esercizio contestualmente alla nuova infrastruttura ferroviaria; in caso contrario dovrà essere adeguatamente progettata l'intersezione sulla viabilità esistente con una soluzione geometrica relazionata ai flussi di traffico previsti

- Con riferimento alla S.P. 6 “Albenga-Casanova L. - Passo del Cesio” si prescrive che il tracciato sovrappassi la sede con un adeguato franco.
- In sede di progettazione definitiva dovrà essere verificata, dal punto di vista idraulico, la soluzione per la viabilità d’accesso alla stazione proposta dal Comune di Albenga. Ove risulti fattibile, tale soluzione dovrà essere sviluppata nel progetto definitivo.

Stazione di Alassio

- Il Progetto Definitivo dovrà riportare chiaramente lo sviluppo della variante ex S.S. 1 Aurelia e valutare le eventuali e possibili interferenze degli sbocchi della stazione (vani distributori verticali e vie di fuga) con il tracciato viario.

2. CAVE E DISCARICHE

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere approfondita la compatibilità degli interventi previsti, nel Comune di Finale Ligure, nell'area della Caprazoppa, classificata TRZ dal PTCP con il progetto attualmente in corso di predisposizione volto al recupero dell'area di cava dismessa e quindi, alla trasformazione dell'area così classificata dal PTCP
- Per quanto attiene lo smaltimento degli inerti, in fase di progettazione definitiva si dovrà in generale:
 - definire le tipologie e le relative quantità, ai fini del prioritario riutilizzo e recupero;
 - definire la possibilità della messa a disposizione di materiale di taglia e composizione adeguata per il ripascimento litoraneo, calibrata sulla tessitura delle spiagge attuali;
 - definire, tramite un accordo tra Regione, Provincia e Comuni interessati, le aree idonee per la realizzazione delle discariche di inerti e per i riempimenti del materiale residuo dopo il riutilizzo e recupero;
 - privilegiare ripristini di aree di cava, recuperi ambientali e riqualificazione di vecchi siti di discariche;
 - evitare aree in zona A e B dei Piani di bacino o in aree storicamente inondabili, in zone di Conservazione del PTCP, in zone SIC, in zone archeologiche, in zone parco e riserve naturalistiche, in zone agricole con elevati investimenti infrastrutturali, in aree ad alta sensibilità colturale alle polveri, in aree ad alta suscettività degli acquiferi.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra, in particolare:

- dovranno essere verificati i volumi accoglibili nell'area dell'ex cava Ghigliazza al fine di non occupare, per quanto possibile, con discariche o depositi temporanei, aree agricole o vallecole boscate di pregio ambientale;
- dovrà essere realizzato un raccordo tra il Progetto di riqualificazione e recupero ambientale della Cava Ghigliazza e il progetto della linea ferroviaria in questione, prestando particolare attenzione alle interferenze possibili con il sito archeologico delle Arene Candide

- dovrà essere eliminata la previsione della discarica D3/P4 poiché troppo vicina all'abitato di Via Boragni situata in una valletta di pregio paesistico e con conseguente impatto ambientale nonché zona di diffuse coltivazioni intensive fonte di sostentamento delle aziende agricole. »
- dovrà essere individuata una nuova localizzazione della discarica D3/P4 prevista nel Comune di Tovo San Giacomo
- dovrà essere eliminata la previsione relativa all'utilizzo dell'ex cava Fazzari, nel Comune di Borghetto S.S., come sito di deposito e come CO per la realizzazione della finestra che si connette alla Galleria Croce, in quanto l'area della cava suddetta è destinata alla realizzazione di un depuratore consortile
- dovrà essere eliminata la previsione, di un area nel Comune di Borghetto S.S., per il deposito provvisorio e discarica (denominata nel progetto preliminare D4) su un vasto appezzamento a ridosso del Villaggio Pineland, in quanto trattasi di zona di insediamento agricolo
- dovrà essere previsto il completamento dell'arginatura del torrente Arroscia in prossimità della ditta LISO, nel Comune di Villanova d'Albenga, a protezione della zona di discarica e di cantiere

3. INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

- In sede di progetto definitivo dovranno essere forniti i progetti dettagliati di tutti gli interventi di contenimento del rumore emesso, utili a conseguire il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore ferroviario, sia per quanto riguarda l'installazione di barriere acustiche, sia per gli interventi diretti sui ricettori più esposti (infissi fonoisolanti) le cui caratteristiche dovranno essere tali da consentire il pieno rispetto dei limiti di legge. Nel progetto dovrà essere, altresì, evidenziato l'effetto dell'intervento di bonifica acustica ed i conseguenti livelli di rumore attesi.
- In fase di progettazione definitiva dovrà essere fornita l'indicazione, nella parte finanziaria, della copertura degli oneri derivanti dagli interventi di mitigazione dell'impatto acustico.
- Per le aree di cantiere, dovranno essere previsti, in fase di progettazione definitiva, i seguenti interventi di mitigazione acustica per contenere le immissioni sonore e le emissioni sonore in periodo notturno, con conseguente limitazione:
 - dell'uso degli impianti più rumorosi nel solo periodo diurno;
 - posizionamento di barriere antirumore sul confine del cantiere;
 - installazione degli infissi fonoisolanti, in via preliminare all'apertura dei cantieri, ove possibile, e comunque non oltre la chiusura dei cantieri stessi, presso i ricettori per i quali non sono attuabili le normali misure di mitigazione acustica.
- In prossimità degli elettrodotti (linee aeree AT e MT, SSE, cavi etc) dovrà essere assicurato il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al recettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali, nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere, secondo la legislazione ligure.
- In prossimità degli impianti di trasmissione a radio frequenza, dovranno essere rispettati i limiti imposti dal DM 381/98.
- Relativamente alla costruzione di nuovi elettrodotti, particolare attenzione dovrà prestarsi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sui campi elettromagnetici.
- In fase di progettazione definitiva, al fine di mitigare l'impatto generale prodotto dall'intervento, dovrà essere previsto per la linea ferroviaria il proseguimento in galleria artificiale per il tratto tra l'imbocco della galleria artificiale Pineland e l'inizio della galleria Castellari, con conseguentemente rinaturalizzazione del territorio circostante.

4. BENI CULTURALI, ARCHEOLOGICI

- Il Progetto Definitivo dovrà farsi carico, nei pochi tratti a raso, trincea, rilevato e su viadotto, di una qualità formale della progettazione tale da inserire le nuove opere più armonicamente possibile nel paesaggio esistente, nel massimo rispetto della morfologia dei luoghi, con l'intento di ridurre al minimo l'inevitabile alterazione. Nello specifico, in fase di progettazione definitiva, dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle tipologie costruttive e dei materiali dei viadotti, delle trincee, degli imbocchi delle gallerie e della nuova viabilità privilegiando strutture alternative al cemento armato oppure optando, ad esempio in merito alle pile dei viadotti, per forme slanciate non standardizzate, con l'esclusione di sistemi prefabbricati, tenendo conto della tipicità del paesaggio ligure
- Il Progetto Definitivo dovrà contenere una specifica cartografia che individui le aree di vincolo paesistico e monumentale (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42) e le zone dei vigente P.T.C.P. della Regione Liguria coinvolte dall'intervento nel suo complesso
- In fase di progettazione definitiva dovranno essere previsti sistemi provvisori e di messa in sicurezza dei manufatti di particolare interesse storico - artistico presenti nell'area (Castello di Andora, Porta torre Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, preesistenze documentate di villaggio medievale), compresi sistemi di monitoraggio e di controllo, al fine di prevenire eventuali dissesti durante i lavori per la galleria e in seguito, quando sarà in esercizio la nuova tratta. Inoltre dovrà essere messo a punto un sistema mimetico per la finestra permanente in prossimità del Castello
- In fase di progettazione definitiva, al fine di salvaguardare i valori paesistici protetti, dovranno essere individuate localizzazioni alternative per le aree di scarica e di cantiere (base e operativi) che insistono in zona ANIMA di P.T.C.P., procedendo, altresì, alla verifica sulla possibilità di riutilizzo dello smarino
- In fase di progettazione definitiva, particolare attenzione, dovrà essere riservata al tratto ferroviario adiacente al castello feudale di Andora, sede documentata di un villaggio medievale abbandonato
- In fase di progettazione definitiva e realizzativa, tutti i tratti a cielo libero dovranno

essere indagati preventivamente con saggi di scavo (aree definite ad alto rischio nello studio preliminare) o prospezioni (aree a medio e basso rischio), da concordarsi con gli Uffici della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria

- In corso d'opera, le gallerie scavate in zone carsiche dovranno essere controllate per verificare l'eventuale intercettazione di cavità d'interesse archeologico; l'area corrispondente alla stazione di Pietra Ligure e quella sottostante al castello di Andora dovranno esser scavate archeologicamente in via preventiva. Inoltre nel caso vengano, infine, eseguiti lavori di scavo nel piazzale antistante la stazione di Finale Ligure, anche questa zona dovrà esser oggetto di un'indagine archeologica preventiva.

5. OPERE DI CANTIERIZZAZIONE E VIABILITÀ.

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere definita la posizione della finestra e del cantiere nel Comune di Finale Ligure che non dovranno interessare le limitrofe aree di conservazione del PTCP e tantomeno l'emergenza storico paleontologica delle Arene Candide, potendo solo interagire con le aree già oggi destinate ad impianti posti a livello Aurelia
- Sotto il profilo paesistico, i percorsi di cantiere e la viabilità dovranno essere realizzati con il minimo adattamento planoaltimetrico allo stato dei suoli, con conseguente minimizzazione di scavi e riporti, lavorando sulla pendenza e sulla larghezza dei tracciati, pertanto le opere di sostegno eventualmente necessarie dovranno essere sviluppate secondo criteri di ingegneria naturalistica. Nelle aree di cantiere si dovrà provvedere anche alla mitigazione delle opere fisse, con realizzazione di schermi formati da dune perimetrali, piantumate e con la specifica delle essenze da utilizzarsi.
- Per le aree di viabilità e cantiere temporanee dovrà essere previsto in fase di progettazione definitiva:
 - un progetto di ripristino ambientale;
 - modalità gestionali di cantiere e della conseguente accessibilità (ad esempio attraverso guadi reversibili) ed eventuali alberature che permettano di non compromettere i Siti di Interesse Comunitario interessati;
 - che vengano rilocalizzati i cantieri previsti in fascia A e B ed in alcune aree di alta prescrittività sulla base di quanto indicato nei Piani di bacino.
- Per quanto concerne il pozzo galleria S. Croce Cantiere n. 12, vista la particolarità del sito, dovrà essere valutata, in fase di progettazione definitiva, la fattibilità di uno spostamento del pozzo e ove tale spostamento non risulti tecnicamente possibile, dovrà essere limitato il cantiere alle sole aree strettamente necessarie alla sua realizzazione senza acquartieramenti per le maestranze e con l'utilizzo di macchinari di piccole dimensioni al fine di limitare al minimo la prevista viabilità.
- In fase di progettazione definitiva si dovrà tener conto delle criticità connesse agli interventi di cantierabilità posto che il Cantiere n. 5 interessa, anche se in misura minima, il Comune di Giustenice in area classificata come zona A, soggetta a

vincolo in quanto area di scavo archeologico (e come tale classificata dallo stesso PRG del Comune di Giustenice). Lo stesso cantiere, inoltre, si trova in prossimità dell'area della discarica D2/p3 localizzata in un'area agricola che presenta una rilevante percettibilità dalla Valle del Maremola. Pertanto, dovrà essere verificata l'opportunità e l'effettiva fattibilità di detto cantiere in relazione a tale situazione di vicinanza e connessione con l'area archeologica.

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere valutata la fattibilità del progetto di una viabilità in grado di collegare lo svincolo dell'autostrada di Pietra Ligure con Giustenice e quindi con il Cantiere n. 6. (
- In fase di progettazione definitiva dovrà essere valutata la fattibilità di un unico tracciato viario, che abbia funzioni di servizio al cantiere e che successivamente possa divenire viabilità di accesso al pozzo e alla piazzola di emergenza ricavata dal cantiere 11. Con riferimento a tale viabilità dovrà, altresì, essere valutata la fattibilità di una soluzione progettuale che consenta di riprendere viabilità esistenti, con l'applicazione di particolari accorgimenti progettuali, volti a mitigare l'opera, posto che tale area presenta una forte visibilità paesistico ambientale.
- la viabilità prevista di accesso al cantiere n. 13 appare molto delicata sotto il profilo paesistico (classificata come zona P. U. dal PRG vigente) per cui il progetto definitivo dovrà porre attenzione progettuale a tale viabilità; che dovrà possibilmente riprendere quella esistente ed avere caratteristiche compatibili con l'assetto paesistico presente.
- Dovrà essere posta particolare attenzione, in fase di progettazione definitiva, al cantiere del rio Caudi CO27a, in quanto ricadente in zona di ristrutturazione urbanistica, di espansione e zona agricola, ed al cantiere CO27b in quanto in zona paesisticamente ed ambientalmente tutelata.
- Con riferimento al Cantiere 24, in fase di progettazione definitiva dovranno essere valutate, compatibilmente con le esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza, eventuali alternative alla sua localizzazione soprattutto in ragione alla viabilità di accesso prevista, che viene indicata in parte come su "percorso medioevale", ed alla particolarità del sito interessato dalla presenza di manufatti altomedioevali.
- Con riferimento al Cantiere 25 relativo all'imbocco della galleria Alassio, lato Stazione di Andora, in fase di progettazione definitiva, il cantiere e gli interventi ad

esso relativi dovranno essere previsti all'esterno della zona di Conservazione del PTCP (NI-CE) e comunque vista la particolare vulnerabilità del sito dovranno essere improntati alla minima incidenza possibile, limitando il cantiere alle sole opere strettamente necessarie alla realizzazione del camerone, spostando gli eventuali acquartieramenti per le maestranze in aree di minor pregio (ad esempio in corrispondenza dei cantieri della stazione di Andora). »

- Per le opere temporanee, quali i cantieri o le piste di accesso agli stessi, dovrà essere previsto un progetto di ripristino ambientale.
- Rilocalizzare i cantieri previsti in fascia A, in fascia B ed in alcune aree ad alta suscettività sulla base di quanto indicato dai Piani di bacino. »
- Verificare la congruenza del cantiere limtrofo all'area della Caprazoppa con il progetto di TRZ in itinere, stante l'attuale l'impossibilità dell'uso dell'attuale cava per lo stoccaggio degli inerti.
- Per i cantieri CO2 e P1 dovranno essere effettuate approfondite analisi di campo al fine di verificare la presenza di eventuali elementi di pregio dal punto di vista vegetazionale.
- In fase di progettazione definitiva, relativamente al sito "M. Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero", dovrà essere ricercata una diversa soluzione progettuale al fine di limitare l'interessamento del SIC dalle aree di cantiere e opere accessorie (viabilità).
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere riconsiderata la prevista localizzazione di alcuni cantieri che risultano previsti in fascia A (es. cantiere n. 5 e n. 20) in fascia B (cantiere n. 10) e di alcune in aree a suscettività alta (cantiere n. 19 e 27 B) sulla base di quanto indicato dalla norma di Piano di bacino per tali aree.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista la realizzazione delle strade di cantiere con accorgimenti costruttivi tali che le stesse non costituiscano vie preferenziali al ruscellamento non regimato delle acque. »
- In fase di progettazione definitiva, dovranno essere previste nuove viabilità, anche di cantiere, in modo tale da limitare gli effetti del traffico sulle reti infrastrutturali esistenti, da concordare con i Comuni interessati.
- In considerazione della necessità di avviare anticipatamente la realizzazione delle

opere funzionalmente connesse e necessarie per la costruzione della linea ferroviaria principale, al fine di attivare nel minor tempo possibile l'intervento nel suo complesso, immediatamente dopo l'approvazione del Progetto Preliminare in esame da parte del CIPE, dovrà procedersi ad attivare le più opportune procedure autorizzative dei progetti per l'avvio delle opere di cantierizzazione. (

- In fase di progettazione definitiva dovrà prevedersi l'utilizzazione dell'autostrada A10 quale infrastruttura primaria per i trasporti a media distanza, associandovi la viabilità di accesso ai caselli e limitando l'utilizzo dell'Aurelia a brevi tratti e per fasi transitorie, nonché limitando l'utilizzo della viabilità locale per i trasporti a breve distanza. Dovranno essere, inoltre, ricercate soluzioni volte a limitare gli effetti del traffico sulle reti infrastrutturali esistenti.
- Con riferimento alla S.S. n. 1 "Aurelia" - Cantiere operativo n. 2 - Comune di Finale Ligure, tale cantiere_ dovrà essere adeguatamente segnalato, con eventuali semaforizzazioni "a chiamata" che indichino il movimento dei mezzi d'opera in ingresso ed uscita. (
- Con riferimento alla S.P. n.4 "Pietra L. Magliolo" e S.P. n. 24 "Pietra L. - Giustenice" – e in particolare ai cantieri 4, 5 e 6 nel Comune di Pietra Ligure, in fase di progettazione definitiva dovrà essere effettuata un'attenta pianificazione dei flussi dei mezzi pesanti su tale viabilità che potrebbe trovare sostegno nell'ipotesi di percorrenza unidirezionali di ciascuna delle due strade da parte dei medesimi mezzi (ad esempio direzione mare monti in sponda sx e direzione monte mare in sponda dx e viceversa).
- Con riferimento alla S.P. n. 25 "Loano Boissano - Toirano" S. P. n. 60 "Borghetto S.S. Bardineto – in fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista l'estensione della pista di accesso al cantiere 9, con la viabilità in sponda sx del torrente Varatela.
- Con riferimento al cantiere 11 per il quale è prevista un'accessibilità diretta dalla S.P. n. 60, in connessione con la realizzazione della "finestra" di accesso alla galleria Croce, in fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista l'adeguata segnalazione della viabilità di accesso, con eventuali semaforizzazioni "a chiamata" che indichino il movimento dei mezzi d'opera in ingresso ed uscita.

- Con riferimento alla S.P. n. 582 "del Colle San Bernardo", S.P. n. 3 "Ceriato - Cisano S.N." – nel cui ambito ricadono i cantieri operativi n. 13 e 14 nel Comune di Albenga, in fase di progettazione definitiva dovrà essere attentamente verificata l'interferenza sia con l'esistente S.P. n. 3, sia con il previsto cavalcavia di nuova progettazione nell'ambito dell'intervento in esame, in modo che le stesse risultino percorribili secondo le esigenze della mobilità esistente e prevista.
- Con riferimento alla S.P. n. 453 "di valle Arroscia" S.P. n. 19 "di Arnasco" e S.P. n. 6 "Albenga Casanova L. Passo Cesio", poiché per l'accesso al cantiere n. 15 è previsto l'utilizzo del ponte sul torrente Neva, in prossimità del radicamento della S.P. 453 sulla S.P. 582, che presenta problemi strutturali, soprattutto nell'apparato delle fondazioni, in fase di progettazione definitiva dovrà essere modificata la soluzione di accesso utilizzando, ove tecnicamente fattibile, un collegamento lato monte, attraverso la viabilità esistente alla sede della cd. "Aurelia bis".
- Con riferimento agli accessi alle due discariche "D8" e "D7" dalla S.P. n. 9, in fase di progettazione definitiva, dovranno essere concordati con l'Amministrazione Provinciale opportuni interventi di adeguamento della strada medesima nelle sezioni più critiche.
- Con riferimento alla S.P. 1 Aurelia, nel cui ambito ricadono i Cantieri n. 21, 22, 27 a e 27 b nel Comune di Alassio, in fase di progettazione definitiva dovranno essere verificati i volumi di traffico che ricadranno sulla S.S. 1 "Aurelia bis", attualmente in fase di realizzazione e non dovrà essere previsto traffico di cantiere sull'Aurelia Costiera. Inoltre, per i transiti da e per il cantiere, dovranno essere previsti segnali semaforici a chiamata.
- Per quanto riguarda le aree di cantiere individuate nelle adiacenze di siti di importanza comunitaria o comunque in aree alluvionali di fondovalle, in fase di progettazione definitiva dovrà procedersi ad una valutazione integrativa delle interferenze di tali insediamenti se non diversamente localizzabili con il sistema ecologico, che comprenda le misure di mitigazione previste e gli interventi di ripristino ambientale successivi.
- In fase di progettazione definitiva, per le aree di cantiere, i percorsi di cantiere (per i quali sono previsti i ripristini al termine dei lavori) e per le aree di deposito dello smarino, dovranno essere presentati i progetti di risistemazione e/o di recupero

ambientale forniti di foto simulazioni (con particolare riferimento alla località Caprazoppa denominato a progetto Cantiere n. 2 e all'areale del Castello di Andora denominato a progetto Cantieri n. 24 e n. 25).

- In fase di progettazione definitiva, relativamente agli accessi di cantiere nel Comune di BORGIO VEREZZI, dovrà essere verificato con l'ente proprietario dell'Autostrada dei Fiori la possibilità tecnica dell'utilizzo del vecchio svincolo autostradale, attualmente dimesso.
- Nell'Accordo di Programma sottoscritto da tutti i soggetti interessati relativo alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale è prevista una viabilità diversa da quella prospettata nel progetto ferroviario.

In particolare, il tracciato stradale riportato nella Tavola 5/12 Borghetto 2 non corrisponde al reale percorso della bretella autostradale, in avanzata fase di realizzazione. Al fine di mantenere una corretta funzione alla strada Provinciale esistente è necessario realizzare una bretella alternativa a ponente della strada provinciale stessa addossata alla collina o parzialmente interrata nella stessa.

Detta soluzione appare in alternativa a quanto discusso nella Conferenza che prevedeva l'abbassamento della strada provinciale nel sedime attuale per permettere di sottopassare la costruenda linea ferroviaria.

Inoltre non è stato previsto nella tavola in argomento un innesto a raso alla provinciale della viabilità, in fase di realizzazione, della zona industriale – artigianale.

- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista la realizzazione di una strada in sponda sinistra del Torrente Varatella in alternativa a quella in sponda destra, prevedendo, ove possibile, un collegamento tra tale viabilità e Via degli Olmi.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere previsto l'utilizzo come viabilità di cantiere della strada asfaltata esistente - Via degli Olmi - e la successiva utilizzazione della medesima come strada principale di accesso all'area della nuova stazione, prevedendo, ove tecnicamente fattibile, il collegamento alla nuova bretella autostradale.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere previsto l'allargamento del ponte sul rio Arveglio sulla ex S.S. 453 e la realizzazione di viabilità idonea per accessi alle aree di scarica e di cantiere.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista la realizzazione di una strada di collegamento della zona artigianale (prossimità CONAD) alla stazione Ferroviaria prevista in Fraz. BASTIA, ed alla ex S.S. 582.
- Il soggetto aggiudicatore dovrà verificare, d'intesa con il Comune di Alassio, la possibilità di spostare utilmente l'area di cantiere in altra area nell'ambito del centro urbano.

6. CORSI D'ACQUA E CARISMO.

- Adottare per la tutela delle aree umide tutte le misure per evitare scarichi di qualsiasi tipo di materiale dentro i corsi d'acqua, laghetti e sponde.
- Adottare tecniche di ingegneria naturalistica al fine di evitare l'artificializzazione delle sponde interessate dall'intervento.
- Prevedere per il torrente Maremola, una relazione idraulica che faccia riferimento ai valori di portata assunti dal Piano di bacino.
- In relazione al previsto attraversamento in sotterraneo del Torrente Nimbalto, in fase di progettazione definitiva dovrà essere verificata la fattibilità dell'attraversamento, sotto un profilo idraulico secondo quanto previsto dal Piano di Bacino in merito alla presenza di depositi alluvionali antichi, terrazzati, recenti e mobili attuali e alla falda di subalveo che costituisce la risorsa idrica più importante della valle.
- Prevedere l'individuazione di eventuali fonti di approvvigionamento alternativo per coprire bacini d'utenza delle opere di captazione idropotabile per le quali viene prospettata una probabilità elevata di interferenza con il progetto, con conseguente riduzione quantitativa della risorsa.
- Prevedere l'elaborazione dei progetti relativi alle varie ipotesi di approvvigionamento idrico idropotabile e non, facendo riferimento agli impianti dotati di concessione, a compensazione delle risorse potenzialmente impattate a livello anche qualitativo, privilegiando il riutilizzo delle acque drenate dalle gallerie.
- Prevedere il monitoraggio ambientale per il controllo della fascia di influenza esercitata dalle gallerie sul quadro idrogeologico, predisponendo uno specifico programma dettagliato, con indicazione dei punti di controllo (comprensivi delle emergenze idriche e delle derivazioni fornite in concessione e di una rete di

piezometri a cavallo degli scavi), della periodicità della verifica e di uno schema di elaborazione rispetto al regime meteorologico e all'acqua drenata dalle gallerie.

- Valutazione del grado di carsismo ed eventuale presenza di organismi carsici di valenza speleologica per i settori che interessano calcari dolomitici, in particolare dovrà essere evitata qualsiasi forma di interferenza con le grotte di Valdemino;
- Approfondimenti di carattere idraulico ed idrogeologico per ogni opera prevista da attuarsi in conformità ai disposti ed indicazioni tecniche desunte dai Piani di bacino stralcio approvati.
- In fase di progettazione definitiva, dovranno essere approfondite le conoscenze sul carsismo dell'area interessata dal passaggio della galleria nel tratto finale, in relazione alla possibile presenza di fauna troglobia.
- Con riguardo al torrente Arroscia e Centa, dovrà essere previsto, in fase di progettazione definitiva un calendario dei lavori idoneo a garantire il minimo disturbo delle specie coinvolte, cercando di considerare al tempo stesso le esigenze riproduttive di pesci ed uccelli. Inoltre, nella medesima fase di progettazione definitiva dovranno essere adottati accorgimenti progettuali che consentano di non operare in modo da portare alla scomparsa, seppur temporanea, della continuità degli habitat e dovrà essere posta particolare attenzione alla fase di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista la ricostituzione degli habitat fluviali, da quelli di alveo (garantendo la presenza di zone di frega, di calma, ecc.) a quelli spondali, con particolare riferimento a quelli indicati sulla scheda dati Natura 2000. In tal senso, l'intervento dovrà essere migliorativo, andando a ricostruire gli habitat anche laddove gli stessi siano scomparsi da tempo a causa delle attività antropiche, ma dove sussistano ancora i margini per un loro recupero.

- In relazione alla tratta compresa tra la Stazione di Finale Ligure e la fermata di Pietra Ligure, in considerazione della fragilità e della delicatezza dell'area carsica interessata da questo tratto, in fase di progettazione definitiva dovrà essere posta particolare attenzione alla circolazione carsica.
- la metodologia da adottare per la redazione di studi idraulici finalizzati alla progettazione e alla verifica di opere relativamente alle caratteristiche tecniche degli studi, al valore dei coefficienti di scabrezza e dei franchi di sicurezza;
- i manufatti da realizzare non devono in alcun modo costituire ostacolo al deflusso delle acque, così come anche evidenziato nelle prescrizioni di carattere generale per gli attraversamenti dei corsi d'acqua indicate nel DECUIA/2535 del 29/07/1996, ed interferire o condizionare eventuali opere di sistemazione del corso d'acqua.
- In fase di progettazione definitiva dovrà procedersi alla verifica idraulica in moto permanente degli attraversamenti dei corsi d'acqua con portata di progetto con tempo di ritorno di duecento anni, conforme ai Piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico.
Tale verifica dovrà essere effettuata per tutti i corsi d'acqua demaniali interessati dall'intervento ancorché ritenuti di secondaria importanza nella relazione generale idraulica.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà procedersi alla rappresentazione catastale dei corsi d'acqua interessati dall'intervento e raffronto/sovrapposizione tra Mappa Catastale e progetto al fine dell'individuazione delle aree demaniali occupate ed il relativo raffronto con la presenza di fasce di riassetto fluviale, ecc.
- In fase di progettazione definitiva, dovrà essere verificata l'esistenza e la regolarità delle concessioni demaniali degli attraversamenti d'alveo ed all'adeguamento delle opere in concessione agli standard dei Piani di bacino

- Con riferimento ai sottopassi di aste torrentizie, in fase di progettazione definitiva si dovranno produrre le verifiche relative alla presenza della sottospinta, esercitata sulla struttura idraulica, da parte della circolazione dei fluidi sotterranei; inoltre, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che evidenzi l'interferenza della struttura idraulica rispetto al regime dei deflussi di piena e di morbida dei corsi d'acqua interessati da tali interventi;
- In fase di progettazione definitiva dovrà procedersi alla verifica con modello matematico della influenza delle pile in alveo sul regime di piena con portata di riferimento di cinquanta, cento e duecento anni, della presenza della pila in alveo ed alla rappresentazione degli eventuali scenari;
- Nella zona di Alassio, con riferimento alle opere di ingegneria che interessano pendici caratterizzate da aree in frana attiva e quiescente, in fase di progettazione definitiva dovranno essere approfonditi gli elementi necessari per l'individuazione della variazione, in seguito all'intervento, dei deflussi delle acque sotterranee al fine di non creare un maggiore stato di dissesto relativo alle aree suddette;
- In fase di progettazione definitiva dovrà essere ricercata una soluzione progettuale relativa alla captazione ed allontanamento dei deflussi del Rio Caudi di Alassio;
- Per quanto riguarda la tutela della fauna ittica, in applicazione degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 35/99, per tutti i corsi d'acqua interessati da interventi dovranno essere previsti, in fase di progettazione definitiva, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare gli intorbidimenti delle acque, le opere atte a mantenere o ripristinare la naturalità degli alvei e delle sponde e a garantire il passaggio dell'idrofauna. E dovranno, altresì, essere previsti oneri a carico del soggetto realizzatore per il ripristino della popolazione ittica.
- In fase di redazione del Progetto Definitivo le necessarie indagini Geologiche

dovranno essere orientate anche prestando la necessaria attenzione alla eventuale interferenza con le falde idriche esistenti, appurando che l'intervento non vada a compromettere l'approvvigionamento delle stesse

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere previsto il completamento dell'arginatura del torrente Arroscia in prossimità della ditta LISO a protezione della zona di scarica e di cantiere.

7. ULTERIORI PRESCRIZIONI

- In fase di progettazione definitiva dovrà procedersi ad un approfondimento delle criticità presenti nel tratto della linea ferroviaria nel Comune di Albenga anche mediante l'attuazione di opportune forme di concertazione con gli Enti interessati che consenta di apprezzare in un disegno d'insieme i seguenti aspetti e le relative interrelazioni:
 - individuazione della quota del ferro in rapporto alle interferenze con il casello autostradale e la tratta viaria esistente sia provinciale che comunale e a servizio delle aziende produttive esistenti, nonché in relazione alle componenti paesistiche - ambientali relative al rapporto con l'adiacente autostrada;
 - la limitazione dimensionale del corridoio infrastrutturale costituito da autostrada e linea FS allo scopo di occupare la minore superficie possibile di terreni destinati alle produzioni agricole;
 - la parziale riconsiderazione della viabilità e delle aree di cantiere con particolare riferimento alle opere di cui può essere previsto il loro mantenimento in via definitiva anche in rapporto con altre viabilità in corso di progettazione e attuazione (es. Aurelia bis)
- Il progetto definitivo dovrà darsi carico di definire quali sono le aree che restano effettivamente soggette a demolizione e di pertinenza ferroviaria, in relazione alla fermata sotterranea nel Comune di Alassio. Dovrà altresì essere verificato, in fase di progettazione definitiva, quali ambiti possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica onde favorire una maggiore connessione tra le opere

ferroviarie, il tessuto urbano e il relativo assetto viario esistente.

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere uniformata la trattazione delle opere d'arte, in particolare i ponti al fine di evidenziare l'unicità dell'intervento che dovrà esprimere, con la pulizia formale delle strutture rese più leggere dalla costante riproposizione di fiancate arrotondate o smussate e con interposta scanalatura orizzontale e pile con sezione, per quanto possibile, lenticolare o circolare
- In fase di progettazione definitiva, ove consentito dall'orografia dei suoli e quando si tratta di meri interventi inerenti più generali opere di sistemazione, le stesse, dovranno essere improntate all'insegna del massimo mimetismo e con la riproposizione delle stesse modalità di esecuzione delle opere di sostegno per i versanti dei rilevati e per le trincee, favorendo l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e ancora, con la riproposizione di sistemazioni ricorrenti a fascia e ciglione o muro in pietra evitando esplicitamente l'utilizzo di materiali prefabbricati o incongrui alla realtà ligure (ad esempio muri di sostegno del tipo cellulare con formazione di tasche per l'inerbimento)
- In fase di progettazione definitiva dovrà essere curata la continuità formale degli interventi ed i raccordi con le preesistenze morfologiche, in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie e nei viadotti, approfondendo in particolare le problematiche che si evidenziano nei punti di contatto al suolo e sui contrafforti montuosi
- Dovrà essere indicata, nella parte finanziaria, la copertura degli oneri derivanti dagli interventi della parte espropriativa.
- Con riferimento alle opere fisse, per le quali è indispensabile (sia per esigenze di continuità che di sicurezza) la realizzazione di opere di sostegno più incidenti, in fase di progettazione definitiva, dovranno essere sviluppate le progettazioni privilegiando l'uso di muri rivestiti in pietra di altezza contenuta, con la previsione di ampi tratti di scarpata inerbita e strutturata con l'uso di geocomposti che possano compensare la parte muraria e interrompere la percezione visiva delle opere d'arte più invasive che vengono così ridefinite riducendone l'incidenza percettiva
- Con riferimento agli imbocchi delle gallerie ed ai viadotti, in fase di progettazione definitiva, dovrà essere curata la continuità formale degli interventi ed i raccordi con le preesistenze morfologiche, approfondendo in particolare le problematiche che si evidenziano nei punti di contatto al suolo e sui contrafforti montuosi

- In relazione all'interferenza tra l'opera di progetto e l'area interessata da urbanizzazione sia nei confronti dell'edificato, per i tratti a ridotta copertura, che della rete sotterranea dei deflussi (tombinature "storiche" dei rivi), in fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista:
 - analisi preventiva stato di consistenza e caratteristiche dell'edificato;
 - definizione di un piano dei monitoraggi strumentali per garantire la staticità dei manufatti;
 - definizione di soluzioni progettuali atte a garantire la compatibilità dell'opera nei confronti della stabilità dei manufatti e della rete sotterranea dei deflussi

- In fase costruttiva, al fine di contenere i consumi di ambiente si prescrive che siano adottate particolari cautele. Inoltre, nella medesima finalità, per la copertura delle scarpate dei rilevati, ovvero per impieghi simili, si dovrà prevedere nelle successive fasi progettuali, il riutilizzo delle terre vegetali provenienti dagli scotichi e a tale scopo si dovranno predisporre le aree necessarie per il deposito temporaneo del suolo scoticato. Eventuali eccedenze dovranno essere conservate a disposizione di altri recuperi che si rendessero necessari sul territorio.

Inoltre, dovrà essere minimizzata in fase di cantiere l'estirpazione di alberi esistenti. Al fine di conservare esemplari arborei, si potrà ridurre l'ampiezza della sezione complessiva di tratti in trincea o in rilevato utilizzando specifici manufatti di sostegno delle scarpate, fermo restando il rispetto delle normali esigenze di sicurezza

- Con riferimento ai tratti che attraversano la piana di Albenga al fine di assicurare la salvaguardia dell'assetto ecologico del territorio, dovrà essere garantito, in fase di progettazione definitiva, mediante opportune soluzioni tecniche, il mantenimento dei principali elementi di permeabilità tra sistemi ecologici, e adottando opportune misure di minimizzazione degli impatti in fase di cantiere e soluzioni progettuali adeguate anche mediante ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, oltre ad attività monitoraggio naturalistico durante tutte le fasi dei lavori, da definire in fase di progettazione definitiva

- Con riferimento al Sito di Importanza Comunitaria "Arroscia Cerita", oltre

all'applicazione delle misure di mitigazione indicate nella relazione di incidenza, dovrà altresì, essere prevista l'adozione di misure compensative, da definire in fase di progettazione definitiva.

Inoltre, con riguardo alla viabilità di collegamento con Albenga, che coincide con il limite del S.I.C. e che presenta, sotto il profilo ecologico, aspetti non secondari di impatto in termini di sottrazione di habitat, di frammentazione ecosistemica e di disturbo alle biocenosi, in fase di progettazione definitiva, tale opera dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza «

- Nelle successive fasi progettuali dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:
 - integrazione della Relazione di incidenza per i Siti di Interesse Comunitario interessati dal progetto con analisi localizzativa delle specie floristiche e faunistiche citate nelle relative schede descrittive, residenti con nuclei riproduttivi nelle aree interessate dal progetto e nell'area vasta di possibile interferenza, per le quali la sottrazione dell'habitat o l'entità del disturbo o l'interferenza dei corridoi ecologici risulta non nulla, con indicazione delle misure di mitigazione o di compensazione previste. Particolare attenzione dovrà essere posta per ciò che concerne le stazioni di *Campanula sabatia*.
 - analisi delle interferenze dei tratti in galleria con i sistemi carsici sotterranei noti (grotte censite nel Catasto Speleologico Ligure), puntuale verifica degli eventuali impatti e specifica delle soluzioni progettuali volte alla loro minimizzazione
- Nel Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere prevista l'obbligo per le imprese di realizzare lo scavo della galleria Castellari tra la progressiva Km 9+000 e Km 10+600 mediante fresa a fronte in pressione tipo EPB, con ulteriore specifico obbligo di realizzare consolidamenti in avanzamento nelle tratte a minor copertura (copertura < 15 m) «
- In fase di progettazione definitiva andranno stabilite le misure atte a mitigare gli effetti negativi sul territorio derivanti dall'esecuzione delle nuove opere ferroviarie e dovrà essere valutata l'idoneità del terreno di coltivo ad essere riutilizzato ai sensi della normativa vigente in materia
- In fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista una diversa dislocazione delle due tubazioni aventi un diam. pari a mm. 3000 ed una lunghezza pari a mt. 100

e della vasca antincendio per g.a. con relativa rampa d'accesso, progettate in corrispondenza del Campo Sportivo in quanto è in corso di approvazione un Project Financing per la realizzazione di un parcheggio pluripiano in parte interrato con sistemazione dell'area sportiva

- In fase di progettazione definitiva dovrà essere favorita la compatibilità del progetto con il parcheggio pluripiano in Via Pera, di futura realizzazione nel Comune di Alassio;
- Con riferimento alle soluzioni migliorative del tracciato proposte da RFI a seguito delle richieste delle Amministrazioni Comunali, si prescrive per le successive fasi di sviluppo progettuale :
 - Con riguardo al Comune di Alassio:
 - che sia ricostruita la Piscina Comunale, con le medesime caratteristiche di quella esistente, sul terreno individuato dal PUC prima che venga demolita;
 - che sia tenuto conto ogni accorgimento possibile affinché non venga demolito anche parzialmente il Palazzetto dello sport.
 - Con riguardo al Comune di Albenga:
 - che i limiti di avvicinamento della nuova Linea ferroviaria con l'infrastruttura autostradale, da verificare con Autostrade dei Fiori SpA, siano compatibili con il mantenimento di esercizio del percorso autostradale.
 - Con riguardo al Comune di Borghetto S.S.:
 - che venga eliminata la strada di collegamento del piazzale della nuova stazione con lo svincolo autostradale e realizzazione dell'accesso dalla sponda sinistra del torrente e da via degli Olmi;
 - che siano installate barriere antirumore su tutto il viadotto Varatella;
 - che venga realizzata una galleria artificiale per il tratto tra la galleria Castellani e galleria Pineland;
 - che venga previsto lo spostamento a monte dell'area di emergenza;
 - che venga predisposto un progetto generale di mitigazione ambientale.
 - Con riguardo al Comune di Pietra Ligure:

- che in sede di progettazione definitiva venga verificata la fattibilità tecnica di uno spostamento a monte di 20 m. della linea ferroviaria considerando eventuali interferenze con la cabina ENEL esistente e relativo elettrodotto;
- che in sede di progettazione definitiva venga verificata l'eventuale possibilità e convenienza nei diversi profili tecnico funzionali ed economico finanziari relativamente alla salvaguardia degli edifici preesistenti che potrebbero essere mantenuti attraverso un lieve spostamento a monte del tracciato, compatibilmente con le indicazioni planimetriche stabilite dall'Accordo di Programma

06A02322

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2006, n. 78 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25), recante: «Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità

01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

1. Il presente decreto è adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Riferimenti normativi:

— La legge 26 maggio 1978, n. 260, reca: «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.».

— La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.».

— La legge 28 marzo 2001, n. 145, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.».

— La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) n. 2100/94 è pubblicato nella GUCE n. L. 227 del 1° settembre 1994.

Art. 3.

Brevettabilità

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto *l'essere umano* è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determi-

nata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6.

Art. 4.

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità *dell'essere umano* e dell'ambiente;

b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, *dell'ambiente* e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Art. 5.

Procedimento

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali;

il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di *riproduzione* commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca: «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 126 del 1° giugno 2001)».

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 138/L alla *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 194 del 22 agosto 2003.

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2100/94 si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.

— La direttiva 98/95/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 201 del 17 luglio 1998.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, reca: «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti cementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, reca: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli».

— Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 è pubblicato nella GUCE n. L. 208 del 24 luglio 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è pubblicato nella GUCE n. L. 208 del 24 luglio 1992.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante: «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722».

«Art. 18. — Per i pareri che il Ministero delle politiche agricole e forestali deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

La commissione è composta:

- 1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
- 2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;
- 6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
- 7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- 9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;
- 10) da un funzionario del Ministero della sanità.

I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.

Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta».

— La direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è pubblicata nella GUCE n. L. 213 del 30 luglio 1998.

Art. 6.

Licenza obbligatoria

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a favore:

- a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;
- b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è condizionato al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico *ovvero sanitario o sociale* rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

«Art. 71 (*Brevetto dipendente*). — 1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.».

«Art. 72 (*Disposizioni comuni*). — 1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.».

Art. 7.

Nullità

1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.

Art. 8.

Estensione della tutela

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo *quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4*, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 9.

Limiti all'estensione della tutela

1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Art. 10.

Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che

abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richiama, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati;

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, recante: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria:

«Art. 7 (*Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito*). — 1. a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dello Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'art. 6.2). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione;

b) la comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.

2. a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale;

b) lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1. b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.

3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1 e 2.».

Art. 11.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A02592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis M Hyo»

Decreto n. 11 del 16 febbraio 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/158/001 del 21 dicembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PORSILIS M Hyo».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore:

La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- 1 flacone in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769016;
- 1 flacone in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769028;
- 1 flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769030;
- 1 flacone in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769042;
- 1 flacone in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769055;
- 5 flaconi in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769067;
- 5 flaconi in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769079;
- 5 flaconi in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769081;
- 5 flaconi in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769093;
- 5 flaconi in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769105;
- 10 flaconi in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769117;
- 10 flaconi in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769129;
- 10 flaconi in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769131;
- 10 flaconi in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769143;
- 10 flaconi in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769156.

Composizione: 1 dose (1 ml) di vaccino contiene:

Frazione liofilizzata:

Composizione: per dose da 2 ml.

Principio attivo:

Cellule intere inattivate concentrate di *Mycoplasma hyopneumoniae* ceppo 11: $\geq 7.0 \log_2$ titolo Ab* (*) Titolo anticorpale medio (Ab) ottenuto nei topi a seguito della vaccinazione con 1/20 della dose per suini.

Aiuvante ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (da ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

per suini da ingrasso:

per l'immunizzazione attiva dei suini al fine di ridurre le lesioni polmonari dovute all'infezione da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Validità: tre anni.

Dopo prima apertura: tre ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A02396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 12 del 16 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della ditta Intervet Productions S.r.l. con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

AGLOVAX:

- flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102733019;
- flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102733021;
- flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102733033.

CLASOVAX:

- flacone da 50 ml A.I.C. n. 102734011;
- flacone da 100 ml A.I.C. n. 102734023;
- flacone da 250 ml A.I.C. n. 102734035.

CLOVAX:

- flacone da 50 ml A.I.C. n. 102719010;
- flacone da 100 ml A.I.C. n. 102719022;
- flacone da 250 ml A.I.C. n. 102719034.

PEDIMAST:

- flacone da 50 ml A.I.C. n. 102732017;
- flacone da 100 ml A.I.C. n. 102732029;
- flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102732031.

È ora trasferita alla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso lo stabilimento Laboratorios Syva S.A. - Avda Parroco Pablo Diez 49/57 - Leon (Spagna).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 13 del 16 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della ditta Pharmacia Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Roberto Koch n. 1.2 - codice fiscale n. 03004600965.

MEDROL VET; SOLU-MEDROL Vet; LINCOSPECTIN 12,5%; LINCOSPECTIN; LINCOCIN Vet; LINCOCIN FORTE S; DINOLYTIC; DEPO-PROMONE; DEPO-MEDROL Vet.; LINCOCIN 110; TUCOPRIM; LINCOSPECTIN 44; LINCOCIN Vet 40 %; FRADEMIX 110; BIOSOL 220; BIOSOL; ANTIROBE; HYLARTIL Vet; ALBADRY PLUS; EXCENEL; ADSPEC; EXCENEL RTU.

È ora trasferita alla ditta Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina, S.S. 156 km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Le fasi della produzione restano autorizzate come in precedenza, (fatta salva la modifica di denominazione delle officine) e sono le seguenti:

Medrol-Vet presso l'officina Pfizer Italia S.r.l. sita in Ascoli Piceno;

Depo-Medrol Vet, Depo-Promone, Dynolytic, Solu-Medrol Vet, Lincospectin 12,5%, presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio).

Lincospectin flacone da 20 ml - 50 ml e 100 ml presso Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs (Belgio) il flacone da 250 ml sia presso Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Vechta (Germania) sia presso Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo da parte della Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio).

Lincospectin barattolo da 150 g - 1500 g e 4500 g sia presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio) che presso l'officina Pfizer Limited, Corby, Northants (UK);

Lincocin Vet flacone da 50 ml e 100 ml presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio), flacone da 250 ml sia presso l'officina Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Vechta (Germania) sia presso Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo da parte della Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio), 20 compresse e 100 compresse presso l'officina Patheon YM nc, Don Mills, Ontario (Canada) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio);

Lincocin Forte S presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio) con effettuazione delle sole operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina Sanico N.V., Turnhout (Belgio);

Lincomix 110, Tucoprim, Lincospectin 44, Lincocin Vet 40%, Frademix, Biosol 220, Biosol, presso l'officina Pfizer Limited, Corby, Northants (UK);

Antirobe presso officina Sanico N.V., Turnhout (Belgio) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V. Puurs (Belgio);

Hylartil Vet presso l'officina Advanced Medical Optics - Uppsala (Svezia);

Albadry Plus presso officina Norbrook Laboratories Limited, Newry, Irlanda del Nord (UK) con effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'officina Pfizer Limited, Corby, Northants (UK);

Excenel presso l'officina Pfizer Inc., Conshohocken, Pennsylvania (USA) con effettuazione delle operazioni di confezionamento presso lo stabilimento Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan (USA) mentre le operazioni di controllo vengono effettuate presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio);

Adspec presso officina Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio);

Excenel RTU presso l'officina Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Pfizer Manufacturing, Belgium, N.V., Puurs (Belgio).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02395-06A02394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Equimax».

Provvedimento n. 36 del 16 febbraio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0156/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMAX gel orale per cavalli.

Confezioni:

blister 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103564011;

scatola 12 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564023;

scatola 48 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564035;

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios LDA, sita in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Porta 2 - 2080 Almeirim (Portogallo).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II. Estensione d'uso.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione d'uso alle cavalle in gestazione ed allattamento ed agli stalloni.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

Provvedimento n. 37 del 16 febbraio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento nn.: UK/V/0156/001/1B/003 e UK/V/0156/001/1A/004.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMAX gel orale per cavalli.

Confezioni:

- blister 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103564011;
- scatola 12 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564023;
- scatola 48 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564035;

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios LDA, sita in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Porta 2 - 2080 Almeirim (Portogallo).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo 1B n. 41b) e tipo I.a) 1 - nuove confezioni.

Si autorizza, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni destinate alla specie cavallo:

- scatola da 2 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564047;
- scatola da 40 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103564050;
- scatola da 1 siringa senza blister da 6,42 g - A.I.C. n. 103564062;
- blister 1 siringa da 7,49 g - A.I.C. n. 103564074;
- scatola da 1 siringa senza blister da 7,49 g - A.I.C. n. 103564086;
- scatola da 2 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103564098;
- scatola da 12 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103564100;
- scatola da 40 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103564112;
- scatola da 48 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103564124.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

06A02397-06A02398

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per i vaccini aviari Merial da somministrare per via oculare».

Provvedimento n. 14 del 20 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato «Diluente per i vaccini aviari MERIAL da somministrare per via oculare».

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 9 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. sita in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- 1 flacone da 30 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 103717017;

10 flaconi da 30 ml (1000 dosi vaccino cad.) - A.I.C. n. 103717029.

Composizione: per 30 ml.

principio attivo: sodio cloruro 216,6 mg, sodio fosfato bibasico biidrato 256,1 mg, potassio fosfato monobasico anidro 75,9 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: diluente per ricostituire i vaccini aviari liofilizzati Merial da somministrare per via oculare.

Specie di destinazione:

Polli da carne - Pollastre (da uova da consumo e da riproduzione) - Tacchini da carne e da riproduzione.

Tempi di sospensione: quelli previsti per il vaccino che viene ricostituito con questo diluente.

Validità: validità di utilizzo del diluente (senza il vaccino ricostituito): ventiquattro mesi, se conservato a temperatura non superiore a 25°C ed al riparo dalla luce.

Dopo la prima apertura del flacone la soluzione residua non può essere utilizzata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Domosedan»

Provvedimento n. 42 del 27 febbraio 2006

Provvedimento di modifica relativamente alla specialità medicinale «DOMOSEDAN».

Confezioni:

- flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100102019;
- flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100102021.

Titolare A.I.C.: Orion Pharma, Tengstrominkatu 8 - Turku (Finlandia), rappresentata in Italia dalla Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 Km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni del medicinale per uso veterinario «DOMOSEDAN» prodotti anteriormente al 1° settembre 2005 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del provvedimento n. 182 del 23 agosto 2005 di modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, possono essere venduti per ulteriori centottanta giorni dal 1° marzo 2006

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore alla data del 1° marzo 2006.

06A02392

**AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Avviso relativo all'avvio del procedimento «Modalità di trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile».

Si comunica l'avvio del procedimento «Modalità di trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile», che in data 6 marzo 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A02502AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601058/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 1 0 *

€ 1,00